



TOMASSETTI & PARTNERS

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 4 DEL 21 APRILE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 6

LA SCHEDE INFORMATIVA

■ **CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI**

È stata pubblicata la Legge di conversione del c.d. "Decreto blocca cessioni" con il quale era stato previsto, a partire dal 17.02.2023, il divieto di esercizio delle opzioni per cessione/sconto per la generalità degli interventi edilizi. Si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

Pagina 10

■ **NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023**

La "Legge di Bilancio 2023" ha previsto un notevole innalzamento della soglia del contante, portandolo da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023. L'innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull'ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Pagina 18


■ **AGEVOLAZIONE ACQUISTO CASA E NOVITÀ 2023**

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse agevolazioni per sostenere l'acquisto degli immobili abitativi, in particolar modo per giovani e soggetti fragili. Tra le misure di maggior interesse vi sono, la proroga al 2023 del bonus prima casa under 36, la riproposizione della detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per acquisti di immobili "green", la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile. Interviene anche il decreto c.d. Milleproroghe che sospende al 30.10.2023 i termini da rispettare per avvalersi dell'agevolazione "prima casa".

Pagina 26



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

■ AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne compra un'altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il decreto Milleproroghe sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Pagina 31

■ NUOVA DISCIPLINA CRIPTOVALUTE

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito una normativa applicabile alla detenzione e allo scambio delle valute virtuali (c.d. criptovalute). Si analizzano le principali novità.


Pagina 40

■ DECRETO BOLLETTE" - NOVITÀ PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. "Decreto Bollette" proroga al 2° trimestre 2023 il credito d'imposta, già istituito fin dal 2022, a favore delle imprese "energivore" e "non energivore" riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese "gasivore" e "non gasivore" riducendolo al 20% della spesa sostenuta. Il Decreto prevede poi una serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas quali:

- ◆ i **bonus sociali** per chi ha **Isee entro i 15.000 euro**;
- ◆ l'**Iva al 5%** su **gas e teleriscaldamento**;
- ◆ l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

Pagina 50





TOMASSETTI & PARTNERS

LEGGE DI BILANCIO 2023 – TREGUA FISCALE

■ PROROGHE “TREGUA FISCALE”

Come annunciato da tempo, sono state prorogate le scadenze relativamente a diverse misure facenti capo alla c.d. “tregua fiscale”. Al contempo poi, sono state apportate modifiche, in prevalenza interpretative, rispetto ad alcuni istituti sempre riconducibili alle definizioni agevolate.

Pagina 58

■ ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riedizione della norma relativa all'assegnazione o cessione di beni ai soci. Si tratta di operazioni che, storicamente, hanno avuto un riscontro ampio e che, verosimilmente, risulteranno molto utilizzate anche in questa nuova “edizione”. Nella scheda si analizzano le caratteristiche principali previste da tale disciplina di favore.

Pagina 67

■ ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di estromissione, da parte degli imprenditori individuali, degli immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio dell'impresa. L'estromissione consente di “trasferire” l'immobile dalla sfera dell'impresa alla sfera privata dell'imprenditore, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e IRAP in misura pari all'8%, da versarsi in due rate (la seconda senza interessi).

Pagina 74

DICHIARAZIONE DEI REDDITI


■ GUIDA ALLE NOVITÀ NEL 730/2023

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 34545 del 06.02.2023 ha approvato il modello di dichiarazione 730/2023, riferito all'anno di imposta 2022. Nella scheda si analizzano le principali novità di quest'anno.

Pagina 86



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



BILANCI 2022

■ **APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022**

Il Codice civile stabilisce che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio. Solamente in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni. Per l'approvazione del bilancio 2022, per effetto di quanto disposto dal c.d. Decreto Milleproroghe, è permessa la modalità semplificata (da remoto) per lo svolgimento dell'assemblea ed esprimere il voto. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Pagina 98

■ **LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.**

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre verificare se ricorrono i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, sulla scorta delle ultime modifiche normative apportate con il Codice della crisi d'impresa prima e con il decreto "sblocca Cantieri" poi. È necessario appurare, inoltre, se la società rispetta i limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma semplificata. Nella scheda si analizza la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.


Pagina 105

■ **LA RISERVA LEGALE e vincoli di destinazioni**

È ormai imminente la stagione dell'approvazione dei bilanci annuali e dell'assunzione delle delibere dei soci in merito alla destinazione del risultato netto dell'esercizio.

In relazione agli obblighi di formazione della riserva legale vediamo di seguito le cinque casistiche che più di frequente si presentano al momento di stabilire l'accantonamento dell'utile.

Pagina 110





TOMASSETTI & PARTNERS

AGGIORNAMENTO

■ **TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI**

Sono state modificate le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici. Viene, infatti, riconosciuta la regolarità degli stessi anche se non stampati o conservati elettronicamente, a condizione che risultino aggiornati sui sistemi elettronici e stampati in sede di accesso e verifica da parte degli organi di controllo. Nella scheda si analizzano le tipologie di registri contabili obbligatori per legge, nonché le modalità di tenuta e conservazione, con particolare attenzione alla tenuta con modalità elettronica ed alle relative modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Pagina 113

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 21.04.2023 AL 05.05.2023**

Pagina 119




Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Bonus occhiali, piattaforma online: domande dal 5 maggio

Rilasciata ieri la piattaforma online per la richiesta del Bonus Vista, il voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto, disponibile all'indirizzo www.bonusvista.it.

I beneficiari possono richiedere il Bonus Vista a partire **dal 5 maggio alle ore 12:00** sia come voucher da spendere **presso** gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato, mentre è già possibile, per i negozianti **che intendono aderire all'iniziativa**, accreditarsi registrando **i propri punti vendita** ([qui il manuale per l'esercente](#)).

Servizi on-line delle Entrate: nuovo modello di delega a persone di fiducia

L'Agenzia delle entrate, per agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online, ha **semplificato** con il [Provvedimento n 130859 del 17 aprile](#) **le modalità per richiedere ed ottenere l'abilitazione ad operare, nell'area riservata del sito, nell'interesse di altre persone** fisiche. La semplificazione riguarda:

- ◆ i tutori e i curatori speciali,
- ◆ gli amministratori di sostegno
- ◆ i genitori di figli minorenni,
- ◆ parenti o altre persone di fiducia delegate,

che hanno la possibilità di accedere ai servizi online quali:


- ◆ consultazione del cassetto fiscale e dati ipotecari e catastali,
- ◆ richiesta del duplicato della tessera sanitaria,
- ◆ leggere le comunicazioni inviate dal Fisco,
- ◆ accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata,

A tal fine, al provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/disabilitazione ai servizi on line **per le persone di fiducia** ([qui il modello](#))

Si sottolinea la possibilità di presentare richiesta:



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ **mediante una specifica funzionalità web** disponibile all'interno dell'area riservata, **dal 20 aprile 2023, che sostituisce l'invio del modulo attraverso il precedente servizio "Consegna documenti e istanze, oppure**
- ◆ tramite il nuovo servizio on line di videochiamata.

Locazione non residenti: le regole per la registrazione del contratto

Con una FAQ del 14 aprile l'Agenzia delle entrate ha ribadito che è **possibile registrare un contratto di locazione nel quale il locatario è persona fisica non residente e non munita di codice fiscale**. In tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. Tale modello, tra l'altro, consente al locatore di:

- ◆ esercitare l'opzione per il regime fiscale della cosiddetta "cedolare secca".
- ◆ Effettuare altri adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga).

L'obbligo (previsto dall'art 6 primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.

Ricordiamo che questo aspetto era stato già chiarito dalla [Risoluzione n 5 del 14 febbraio](#).

Assunzioni Colf e badanti: comunicazione INPS semplificata

INPS ha comunicato il 14 aprile 2023 l'attivazione di nuovo servizio di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro domestico.

Si ricorda che la normativa prevede per il datore di lavoro domestico l'obbligo di **comunicare al'INPS in via telematica l'assunzione del lavoratore domestico** entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. 296/06);


La comunicazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro o avvalendosi di consulenti o associazioni sindacali abilitate (Patronati) o del Contact Center telefonico INPS.

Per chi decide di far da sé per l'accesso online è necessario il possesso:

- ◆ di una **identità SPID** o
- ◆ di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- ♦ o della **Carta di Identità elettronica CIE**

Ora grazie ad una nuova funzionalità **dell'applicazione per i dispositivi mobili APP INPS MOBILE i datori di lavoro potranno comunicare l'assunzione di colf e badanti direttamente dal proprio smartphone**. Le applicazioni sono scaricabili GRATUITAMENTE dagli store online.

Rimborsi fiscali: il modello per comunicare l'IBAN alle Entrate

Al fine di ottenere il proprio rimborso fiscale è necessario comunicare l'IBAN all'Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati possono procedere in vario modo:

- ♦ telematicamente,
- ♦ recandosi in un ufficio previo appuntamento.
- ♦ attraverso un'applicazione informatica, disponibile nella "area riservata" del sito all'Agenzia.

Effettuato l'accesso on line, occorre **seguire il percorso: Servizi > Rimborsi > Comunicazione IBAN per accredito su c/c**" e inserire le coordinate del conto, oppure va compilato **il modello "Modello accredito rimborsi"** che va firmato digitalmente dal titolare e inviato, in allegato a un messaggio PEC, a qualsiasi ufficio dell'Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza).

Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie dichiarativi 2019


Con il [Provvedimento n 133949 del 19 aprile](#) le Entrate rendono disponibili per i contribuenti **le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all'anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri**: Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), *degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis* indicati nelle dichiarazioni per il periodo di imposta 2019.

Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie, l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:

- ♦ il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
- ♦ il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta,
- ♦ data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d'imposta 2019.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari, potrà richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

Se la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti; mentre **se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione è necessario anche restituire l'aiuto fruito indebitamente**, compresi gli interessi.


Al fine di regolarizzare la propria posizione, **sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.**

Concludiamo informando che **dal 17 aprile ha riaperto, all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it, la piattaforma digitale** per la richiesta del **Bonus trasporti 2023**, il contributo di importo fino a 60 euro, destinato alle persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a 20mila euro, per l'acquisto di biglietti/ abbonamenti per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

Si ricorda infine, che **entro il 2 maggio** le **Strutture sanitarie private** devono **inviare** all'Agenzia delle Entrate la comunicazione (mod. SSP) dei compensi riscossi nel 2022 per conto dei professionisti.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI

È stata pubblicata la **Legge di conversione del c.d. "Decreto blocca cessioni"**¹ con il quale è stato previsto, a partire dal 17.02.2023, il divieto di esercizio delle opzioni per cessione/sconto per la generalità degli interventi edilizi.


Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione del decreto in oggetto.

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI	
PREMESSA	<p>Come noto², i soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura, spese per gli interventi che danno diritto alle detrazioni edilizie possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;◆ per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. <p>Tali opzioni sono state più volte modificate fino ad arrivare al blocco totale previsto dal recente "<i>Decreto blocca cessioni</i>" convertito in Legge l'11 aprile scorso.</p>
PROROGA 110% AL 30.09 PER INTERVENTI SU EDIFICI UNIFAMILIARI	<p>La prima importante novità in tema di Superbonus 110% riguarda la proroga al 30 settembre per completare i lavori su villette unifamiliari.</p> <p>Viene stabilito³ che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30.09.2023 (rispetto al vigente termine del 31.03.2023), a condizione che, alla data del 30.09.2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Si tratta in particolare dei lavori realizzati su:</p>

¹ [Legge dell'11 aprile 2023, n. 38](#) di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 ([qui il testo del decreto coordinato](#) con le modifiche apportate dalla legge di conversione).

² ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 50/2022)

³ con la modifica dell'art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020.






TOMASSETTI & PARTNERS

		edifici unifamiliari	
		unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno	
DIVIETO CESSIONE CREDITI O SCONTO IN FATTURA		<p>Confermato il divieto di optare, a decorrere dal 17.02.2023, in luogo della fruizione diretta della detrazione, di uno sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi o della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per gli interventi edilizi⁴ di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ recupero del patrimonio edilizio;◆ efficienza energetica;◆ adozione di misure antisismiche;◆ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;◆ installazione di impianti fotovoltaici;◆ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;◆ superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; <p>ad eccezione degli interventi per i quali il titolo abilitativo era già stato acquisito prima di tale data.</p> <p>Di conseguenza, per le spese relative ai suddetti interventi edilizi, si potrà usufruire solo della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, salvo alcune specifiche eccezioni che analizziamo qui di seguito.</p> <p>Ora, infatti, con la legge di conversione sono fatti salvi gli interventi in edilizia libera che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ al 16.02.2023 erano già iniziati;◆ per i quali entro la stessa data era stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. <p>Sarà, quindi, necessario provare l'esistenza di un accordo tra le parti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in primo luogo, si guarderà al pagamento dell'acconto, se questo è arrivato	

⁴ di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020).





TOMASSETTI & PARTNERS

entro il 16 febbraio;

- ◆ se alla data del 17 febbraio non sono stati versati acconti, è ammessa la **possibilità di attestare, con una dichiarazione sostitutiva⁵, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio.**

Altra soluzione arriva per il caso dei **bonus acquisti** (come il sismabonus o il bonus 50% o box auto) per i quali si guarderà alla **data di presentazione della richiesta "di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi"**.



Nel caso in cui sia **arrivata entro il 16 febbraio**, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.

Per i **piani di rigenerazione urbana l'esonero dal divieto** opera anche per le **spese** realizzate su **edifici in zona sismica 1, 2 o 3** per gli interventi già rientranti:

- ◆ nel **Superbonus** (superEcobonus, superSismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici⁶), o
- ◆ **altri bonus edilizi⁷,**

ricompresi in "*piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana*", comunque denominati (spesso chiamati "**di rigenerazione**" urbana) che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati che **al 17.02.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali** ai sensi di legge e concorrano al risparmio energetico/adequamento sismico dei fabbricati previsti.

CASI IN CUI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L'OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

In particolare, il **blocco** della cessione dei crediti/sconto in fattura **non si applica** per gli interventi effettuati in relazione ad immobili:


- ◆ **danneggiati dagli eventi sismici verificatisi** a far data dal 01.04.2009 situati nei comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza⁸;

⁵ di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

⁶ di cui all'art. 119, DL 34/2020.

⁷ art. 121, co. 2. DL 34/2020.

⁸ art. 119, c. 8-ter, 1° periodo del D.L. 34/2020.






TOMASSETTI & PARTNERS


	<ul style="list-style-type: none">◆ danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.09.2022 nei territori della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. <p>Il blocco della cessione dei crediti non si applica poi qualora i beneficiari della detrazione, se già costituiti al 17 febbraio, risultino essere:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,◆ le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,◆ le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per tali organizzazioni i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi. <p>È inoltre possibile continuare a optare per cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione Irpef/Ires del 75%⁹.</p>
RATEAZIONE CREDITI RESIDUI IN 10 ANNI	Limitatamente ai crediti d'imposta legati: <ul style="list-style-type: none">◆ al superbonus 110%;◆ agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;◆ agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

⁹ di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio (n. 34/2020).






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviare all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sarà possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.</p> <p>La ripartizione in 10 anni avviene previa comunicazione telematica da effettuare all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore/cessionario con possibilità di riporto alle annualità successive della quota di credito non utilizzata nell'anno (la quale non può, comunque, essere richiesta a rimborso).</p> <p>Le modalità di effettuazione della comunicazione sono state disciplinate dal recente Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123.</p> <p>Il contribuente può¹⁰:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e relative agli interventi legati al superbonus,◆ optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. <p>L'opzione è:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ irrevocabile◆ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (modello Redditi 2024). <p> Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2023).</p>
REMISSIONE IN BONIS OLTRE IL 31.03 PER LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE 2022	<p>L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità¹¹ di fruire della "Remissione in bonis"¹². In questo modo, rispettando determinate condizioni, è consentito trasmettere la Comunicazione oltre i termini ordinari.</p> <p>La remissione in bonis è difatti consentita a condizione che:</p> <div data-bbox="472 1529 1390 1626" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento</p></div>

¹⁰ Il comma 3-sexies modifica l'art. 119 del D.L. 34/2020 aggiungendo il comma 8-quinquies.

¹¹ con la circolare n. 33/E del 06.10.2022,

¹² di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione (31.03.2023)</p> <p>non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo</p> <p>sia versata la misura minima della sanzione prevista</p> <p>Se tali presupposti sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.</p> <p>Ora, con la legge di conversione, il legislatore va oltre quest'ultima condizione, disponendo che, limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022, la remissione in bonis post 31.03.2023 può essere esperita anche:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ <i>"qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.03.2023";</i>◆ a condizione che l'opzione di cessione "senza contratto ante 31 marzo 2023" venga esercitata a favore di uno dei c.d. "soggetti qualificati"¹³.
<p>DOCUMENTI PER IL CESSIONARIO PER EVITARE LA "RESPONSABILITÀ SOLIDALE"</p>	<p>Come è noto, il fornitore che applica lo sconto in fattura, oppure il cessionario del credito, deve acquisire una serie di documenti (puntualmente individuati dal legislatore¹⁴) affinché si possa escludere il concorso in un'eventuale violazione e, dunque, configurarsi una responsabilità solidale (del cessionario/fornitore). La legge di conversione ha introdotto, nella lista dei documenti necessari a tal fine, anche:</p>

¹³ ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.

¹⁴ Individuati dal D.L. 11/2023 e con la conversione in legge del decreto, ulteriormente ampliati (seppur poco).





TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ la **visura storica** dell'immobile;
- ◆ il **contratto di appalto** sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente¹⁵;
- ◆ nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, **l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi**¹⁶

Nella seguente tabella si riepiloga la documentazione richiesta:

1	Titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione degli interventi. Per gli interventi in regime di edilizia libera , dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili .
2	Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL / dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non richiesta.
3	Visura catastale ante operam o storica ¹⁷ dell'immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti vale la domanda di accatastamento .
4	Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.
5	Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici.
6	Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
7	Per gli interventi di efficienza energetica , la documentazione ¹⁸ richiesta dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d) del DM 06.08.2020 ¹⁹ , " Requisiti tecnici per

¹⁵ punto 10 della tabella.

¹⁶ punto 11 della tabella.

¹⁷ la visura storica dell'immobile è stata inserita con la conversione in legge del decreto.

¹⁸ **In sede di conversione** è stato precisato che tale documentazione riguarda gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'art. 119, commi 1 e 2, DL n. 34/2020.

¹⁹ "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici".



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

		<p><i>l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus".</i></p> <p>Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza.</p>
	8	<p>Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese.</p>
	9	<p>Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio²⁰, rilasciata dai soggetti obbligati²¹ che intervengono nelle cessioni.</p> <p>Attenzione perché in sede di conversione la richiesta di tale attestazione è prevista, non solo per i "soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni" ma più genericamente per il "soggetto che è controparte nella cessione".</p> <p>È altresì disposto che se tale soggetto è una società quotata/società appartenente al gruppo di una società quotata non rientra tra i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una società di revisione.</p>
	10	<p>Il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente</p>
	11	<p>Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi²²</p>
		<p>Viene, inoltre, specificato che i documenti antiriciclaggio non dovranno essere rilasciati dai professionisti che appongono il visto, ma acquisiti direttamente dall'acquirente del credito.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,


²⁰ di cui agli artt. 35 e 42 del D.lgs. 231/2007.

²¹ di cui all' art. 3, D.lgs. n. 231/2007.

²² la documentazione prevista dal DM n.329/2020 che ha modificato il DM n.58/2017 "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

La "Legge di Bilancio 2023" ha previsto un notevole **innalzamento** della **soglia del contante**, portandolo da 1.000 a **5.000 euro a decorrere** dal 01.01.2023. L'innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull'**ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette**.

Resta fermo, invece, il **teito massimo**:


- ◆ di **3.000 euro** per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (**cambiavalute** iscritti nell'apposito Registro),
- ◆ di **1.000 euro** previsto nell'ambito del servizio di rimessa di denaro (c.d. "**money transfer**").

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio le novità.

NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023	
PREMESSA	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite per l'uso dei contanti si è innalzato da 2.000 a 5.000 euro (per l'esattezza a 4.999,99 euro).</p> <p>L'innalzamento della soglia, inizialmente previsto nell'ambito del cd. decreto Aiuti-quater²³ è stato poi inserito nella Legge di Bilancio 2023²⁴, soglia che, tra l'altro, sarebbe dovuta scendere – e non salire – a 999,99 euro, come definito nella Legge di Bilancio 2020 per il 2023.</p> <p> Per pagamenti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, resta obbligatorio il ricorso a pagamenti elettronici o comunque tracciabili (carte di credito o debito, prepagate, bonifici bancari e postali, assegni).</p> <p>Il perimetro applicativo della disposizione non si estende, invece:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro) e di conseguenza resta confermata la soglia di euro

²³ D.L. 176/2022.

²⁴ Legge n. 197/2022 che modifica l'ex articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 231 del 2007 che stabiliva il tetto massimo per l'uso dei contanti a 1.999,99 euro (ovvero a 2.000 euro di fatto).






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>3.000;</p> <ul style="list-style-type: none">♦ alla disciplina relativa al limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer") che vede quindi confermato il limite pari a € 1.000²⁵. <p>Appare utile ripercorrere brevemente l'exkursus della soglia all'uso del contante, oggetto di numerose variazioni da parte del legislatore nel corso degli ultimi anni.</p> <table border="1" data-bbox="544 687 1318 1368"><thead><tr><th colspan="2">LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI</th></tr><tr><th>Periodo</th><th>Tetto contante</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fino al 25.12.2002</td><td>€ 10.329,14</td></tr><tr><td>Dal 26.12.2002 al 29.04.2008</td><td>€ 12.500</td></tr><tr><td>Dal 30.04.2008 al 24.06.2008</td><td>€ 5.000</td></tr><tr><td>Dal 25.06.2008 al 30.05.2010</td><td>€ 12.500</td></tr><tr><td>Dal 31.05.2010 al 12.08.2011</td><td>€ 5.000</td></tr><tr><td>Dal 13.08.2011 al 05.12.2011</td><td>€ 2.500</td></tr><tr><td>Dal 06.12.2011 al 31.12.2015</td><td>€ 1.000</td></tr><tr><td>Dall'01.01.2016 al 30.06.2020</td><td>€ 3.000</td></tr><tr><td>Dall'01.07.2020 al 31.12.2022</td><td>€ 2.000</td></tr><tr><td>Dall'01.01.2023</td><td>€ 5.000 (anziché 1.000)</td></tr></tbody></table>	LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI		Periodo	Tetto contante	Fino al 25.12.2002	€ 10.329,14	Dal 26.12.2002 al 29.04.2008	€ 12.500	Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 5.000	Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.500	Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	€ 5.000	Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	€ 2.500	Dal 06.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000	Dall'01.01.2016 al 30.06.2020	€ 3.000	Dall'01.07.2020 al 31.12.2022	€ 2.000	Dall'01.01.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)
LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI																									
Periodo	Tetto contante																								
Fino al 25.12.2002	€ 10.329,14																								
Dal 26.12.2002 al 29.04.2008	€ 12.500																								
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 5.000																								
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.500																								
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	€ 5.000																								
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	€ 2.500																								
Dal 06.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000																								
Dall'01.01.2016 al 30.06.2020	€ 3.000																								
Dall'01.07.2020 al 31.12.2022	€ 2.000																								
Dall'01.01.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)																								
<p>LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE</p>	<p>Il limite al trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ del denaro contante,♦ o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, <p>trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima di 5.000 euro si applica, quindi, non solo per l'acquisto di beni e servizi, ma anche, ad</p>																								

²⁵ art. 49, comma 2 del D.lgs. 231/2007.





TOMASSETTI & PARTNERS

esempio, **per le donazioni**.

Pertanto, sono **irrilevanti le ragioni** che hanno determinato il pagamento in contanti, il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il pagamento si riferisce.

I limiti sono applicati ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo:

- ◆ **tra "soggetti diversi"**²⁶, costituenti distinti centri di interesse²⁷,
- ◆ siano esse persone **fisiche o giuridiche**,
- ◆ **diversi da Istituti bancari**, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica (Imel).

Esempio

Sono considerati trasferimenti tra soggetti diversi, quelli intercorsi tra:

- ◆ due società;
- ◆ il socio e la società di cui questi fa parte;
- ◆ la società controllata e la società controllante;
- ◆ il legale rappresentante della società e il socio;
- ◆ due società aventi lo stesso amministratore;
- ◆ la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.


Diversamente, **non si tratta di soggetti diversi** e quindi il **tetto al contante non deve essere considerato** (stesso centro di interessi) in caso di:

Esempio

- ◆ prelevamento o versamento per cassa in contanti sopra soglia dal proprio conto corrente;
- ◆ prelevamento dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica;
- ◆ conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.

²⁶ Nell'ambito delle **FAQ** disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per "**soggetti diversi**" si intendono entità giuridiche distinte.

²⁷ GdF Circolare 83607/2012.





TOMASSETTI & PARTNERS

Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è **vietato** anche quando è **effettuato con più pagamenti**, inferiori alla soglia, che appaiono **"artificialmente frazionati"**²⁸.


Non costituisce esecuzione di operazione **"artificialmente frazionata"** e non vi è quindi nessuna violazione:

- ◆ nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una **pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome**, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry");
- ◆ nell'ipotesi in cui una **pluralità di pagamenti distinti** sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

Resta comunque **ferma la possibilità** dell'Amministrazione finanziaria di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di **eludere il divieto legislativo**.

CASI PARTICOLARI ANALIZZATI	CHIARIMENTO MEF
estazione professionale continua	In caso di incarico professionale con durata annuale si ritiene lecito frazionare il pagamento (es. 7.200 euro annui) in più acconti mensili in contanti (es. 600 euro x 12) regolarmente fatturati.
relievi e versamenti in	Non vi sono limiti per le operazioni in contanti "allo

²⁸ art. 49 del D.lgs. 231/2007. Per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi **ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (art. 1, comma 2, lettera v) del D.lgs. 231/2007). Tuttavia, la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, in quanto, anche oltre tale termine la normativa fa comunque salva la possibilità di qualificare l'operazione come "artificialmente frazionata" quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.






TOMASSETTI & PARTNERS


	c/c	sportello" (bancario/ postale). È dunque sempre possibile prelevare denaro per importo superiore a € 5.000 (la violazione si configura invece nell'eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso) o versare contanti per importi superiori a € 5.000.
	Mera detenzione	Per essere rilevante, il trasferimento va inteso a titolo definitivo, e non quale mera detenzione per conto di terzi. Ad esempio, non è sanzionabile il prelievo di € 5.500 di contanti dalla cassa effettuato dall'amministratore di società per successivo versamento in banca, in quanto non vi è alcun " <i>animus possidendi</i> "
UTILIZZO DEGLI ASSEGNI	<p>L'utilizzo degli assegni non ha subito modifiche a seguito della Legge di Bilancio 2023.</p> <p>La disciplina sull'utilizzo degli assegni²⁹ prevede che le banche e le Poste siano tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.</p> <p>I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla Banca / Poste;◆ pagando 1,50 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. <p>Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro.</p>	

²⁹ Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); ◆ sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (indipendentemente dall'importo), <p>è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.</p>						
<p>SANZIONI SUPERAMENTO SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE</p>	<p>Nell'aggiornare il tetto al denaro contante, la Legge di Bilancio 2023 ha ommesso di intervenire anche sul minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite³⁰, che è dunque rimasta invariata e continua a prevedere una sanzione minima di 1.000 euro per le violazioni commesse a partire dall'1° gennaio 2022.</p> <p> In caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato, non solo chi paga, ma anche chi accetta il pagamento.</p> <p>Nel dettaglio, le sanzioni sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono così riepilogate:</p> <table border="1" data-bbox="430 1176 1428 1489"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE</th> <th>SANZIONE APPLICABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilizzo denaro contante e titoli al portatore oltre soglia</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Da 1.000 a 50.000 euro ◆ Da 5.000 a 250.000 euro per violazioni connesse a importi superiori a 250.000 euro </td> </tr> <tr> <td>Comunicazione infrazioni uso del contante</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Da 3.000 a 15.000 euro </td> </tr> </tbody> </table> <p>Le irregolarità in tema di trasferimento di contante possono essere sanate attraverso obblazione,³¹ che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il</p>	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE	Utilizzo denaro contante e titoli al portatore oltre soglia	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Da 1.000 a 50.000 euro ◆ Da 5.000 a 250.000 euro per violazioni connesse a importi superiori a 250.000 euro 	Comunicazione infrazioni uso del contante	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Da 3.000 a 15.000 euro
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE						
Utilizzo denaro contante e titoli al portatore oltre soglia	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Da 1.000 a 50.000 euro ◆ Da 5.000 a 250.000 euro per violazioni connesse a importi superiori a 250.000 euro 						
Comunicazione infrazioni uso del contante	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Da 3.000 a 15.000 euro 						


³⁰Art. 63 del D.lgs. 231/2007.

³¹ Art. 16 della Legge 689/1981 richiamata dall'art. 60 del D.lgs. 231/2007.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti


Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS


	<p>minimo della sanzione, pari al doppio del minimo (vale a dire il 2%).</p> <p>In questi casi non si applica la sanzione minima³².</p> <p>L'oblazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</p> <div data-bbox="443 640 1441 909"><p>NON SONO OGGETTO DI OBLAZIONE</p><ul style="list-style-type: none">Le violazioni di importo superiore a 250.000 euroLa mancata comunicazione alle RTS (professionisti)</div> <p> Per chi attua condotte unitarie, sia esse commissive od omissive, che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico, il quale prevede l'irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.</p>
<p>UTILIZZO DEL CONTANTE PER OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO</p>	<p>Al fine di non ostacolare operazioni collegate alla presenza del turismo nel nostro Paese è stata prevista la possibilità, per gli acquirenti stranieri che vogliono utilizzare i contanti oltre il limite di 5.000 euro, di superare tale soglia a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'importo non ecceda la soglia "maggiorata" di 15.000 euro,◆ vengano rispettati alcuni adempimenti³³. <p>In particolare, la movimentazione del denaro contante deve riguardare vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ da commercianti³⁴◆ e da agenzie di viaggi³⁵.

³² Nota Mef del 5 agosto 2010.

³³ Art. 3 del D.L. 16/2012.

³⁴ Art. 22 del D.P.R. 633/1972.

³⁵ Art. 74-ter del D.P.R. 633/1972.





TOMASSETTI & PARTNERS




Le operazioni devono interessare **cittadini stranieri** che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (**UE / extra UE / SEE**).

Gli **operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo** che intendono avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a:

- ◆ **comunicare preventivamente** all'Agenzia delle entrate ([con apposito Modello](#)) il **numero di conto corrente** su cui transiteranno le somme di denaro;
- ◆ **acquisire**, al momento dell'operazione:
 - ✓ la **copia del passaporto del cliente**
 - ✓ **e un'apposita autocertificazione**, attestante che l'acquirente non è un cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- ◆ **versare**, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il denaro contante incassato sul proprio conto corrente (comunicato all'Agenzia) e consegnare alla banca, copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate;
- ◆ **Comunicare annualmente**, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino al limite massimo ammesso di 15.000 euro³⁶, effettuate nell'anno precedente, attraverso la compilazione del **quadro TU** e del frontespizio del modello "[comunicazione polivalente](#)".

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

³⁶ con riferimento al limite massimo, per la comunicazione annuale relativa alle operazioni effettuate nel 2022, rilevano i pagamenti in contanti fino a € 14.999,99.





TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: AGEVOLAZIONE ACQUISTO CASA E NOVITÀ 2023

La Legge di Bilancio 2023³⁷ ha previsto **diverse agevolazioni** per sostenere l'**acquisto** degli **immobili abitativi**, in particolar modo per giovani e soggetti fragili.

Tra le misure di maggior interesse vi sono, la proroga al 2023:


- ◆ del **bonus prima casa under 36**,
- ◆ la riproposizione della **detrazione IRPEF del 50% dell'IVA** per acquisti di **immobili "green"**,
- ◆ la **rinegoiazione dei mutui a tasso variabile**.

Interviene anche il decreto c.d. Milleproroghe che **sospende al 30.10.2023** i termini da rispettare per avvalersi dell'**agevolazione "prima casa"**. Nella scheda si analizzano le principali novità.

AGEVOLAZIONE ACQUISTO CASA E NOVITÀ 2023	
PREMESSA	Fino al 31 dicembre 2023 è stata prevista la proroga del bonus prima casa under 36 , la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per gli acquisti di immobili "green" nonché la possibilità di rinegoiare i mutui a tasso variabile , in presenza di determinate condizioni.
PROROGA 2023 BONUS PRIMA CASA UNDER 36	<p>È prevista l'estensione del regime di favore per beneficiare della super agevolazione prima casa³⁸.</p> <p>I beneficiari dell'agevolazione sono color i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato;◆ hanno un ISEE annuo non superiore a 40.000 euro;◆ hanno o stabiliranno la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto;◆ non sono titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare;◆ non hanno il possesso di un altro immobile acquistato con l'agevolazione prima casa ovvero devono venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto. <p>La disciplina di favore si articola in tre misure agevolative:</p>

³⁷ Legge n. 197/2022.

³⁸ originariamente introdotto dal D.L. Sostegni bis per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022.






TOMASSETTI & PARTNERS

ACQUISTI NON SOGGETTI A IVA	Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale
COMPRAVENDITE SOGGETTE A IVA	Concesso un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none">◆ per pagare imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;◆ per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;◆ per compensare somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo "6928".
FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	Esonero dal pagamento dell'imposta sostitutiva prevista in ragione dello 0,25%

L'agevolazione si applica ai trasferimenti a titolo oneroso delle **unità abitative** (immobili appartenenti alle categorie catastali A/2 A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) e delle **relative pertinenze** rientranti nelle categorie **C2, C6 e C7** (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

L'acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell'abitazione principale o con atto separato, **purché stipulato entro il 31.12.2023** e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

La decadenza dal beneficio per gli acquirenti che chiedono l'agevolazione senza averne i requisiti comporta **il recupero di quanto avrebbero dovuto** versare oltre gli interessi nonché la **sanzione amministrativa del 30%**.






TOMASSETTI & PARTNERS

<p>PROROGA GARANZIA PRIMA CASA E FONDO GASPARRINI</p>	<p>Viene, inoltre, prorogata l'operatività:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ del Fondo di garanzia per la prima casa fino al 30.06.2023³⁹;◆ del Fondo di solidarietà (c.d. "Fondo Gasparrini") per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa fino al 31.12.2023. <p>In particolare, viene garantito ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le giovani coppie,◆ i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,◆ i conduttori di alloggi IACP,◆ giovani di età inferiore ai 36 anni, <p>l'accesso ai mutui garantiti⁴⁰.</p> <p>Nel dettaglio, viene prorogato dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il regime speciale⁴¹ ai sensi del quale la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo - anche per il 2023 - è elevata dal 50 all'80% della quota capitale:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;◆ per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. <p>La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato inoltre al 31.12.2023, l'accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini" funzionale alla sospensione dei mutui prima casa). Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.</p>
<p>PROROGA TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</p>	<p>Il decreto Milleproroghe 2023 ripropone la sospensione dei termini da rispettare per avvalersi dell'agevolazione "prima casa".</p> <p>La disposizione sospende i termini, nel periodo compreso tra il 01.04.2022 e il 30.10.2023, per l'utilizzo dell'aliquota agevolata del 2% prevista ai fini</p>

³⁹ in precedenza, la proroga si estendeva solo fino al 31.03.2023 (Legge di Bilancio 2023).

⁴⁰ al pari di quanto avvenuto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.

⁴¹ introdotto dal decreto Sostegni-bis all'art. 64, comma 3.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>dell'imposta di registro (anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile) per:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso;◆ gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione <p>relativi alla prima casa, nonché il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.</p> <p>La proroga non riguarda i contribuenti che hanno già ricevuto avvisi di decadenza dall'agevolazione (per avvenuta scadenza dei termini) nel periodo compreso tra il 01.04.2022 ed il 28.02.2023.</p>
<p>DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PER L'ACQUISTO CASE "GREEN"</p>	<p>È prevista⁴² la reintroduzione della detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. Ritorna dunque possibile recuperare il 50% dell'IVA pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023 di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nuovi,◆ a destinazione residenziale,◆ di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente. <p>Il beneficio non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. "di lusso".</p> <p>Con riferimento al cedente, sono agevolabili esclusivamente gli immobili venduti direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dalle "imprese costruttrici" degli stessi. La definizione va riferita all'impresa che applica l'IVA all'atto del trasferimento, considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici. Rientrano nel novero dei possibili cedenti anche le società cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci⁴³;◆ oppure, novità rilevante della Legge di bilancio 2023, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

⁴² Art. 1, comma 76, Legge n. 197/2022.

⁴³ Circolare MEF n. 182/E/1996.






TOMASSETTI & PARTNERS

RINEGOZIAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE	<p>Riapre la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile fino al 31.12.2023 e di passare dal tasso variabile al tasso fisso.</p> <p>La misura in argomento introduce, invece, un vero e proprio diritto da parte del mutuatario a cui la banca dovrà necessariamente aderire, in presenza dei requisiti di legge.</p> <p>L'agevolazione riguarda i contratti di mutuo di tipo ipotecario (cioè garantiti da ipoteca sull'immobile):</p> <ul style="list-style-type: none">◆ stipulati o accollati prima del 1° gennaio 2023;◆ per un importo originario non superiore a 200.000 euro;◆ volti all'acquisto o alla ristrutturazione di un'unità immobiliare adibita ad abitazione. <p>Per beneficiare della misura sono previsti ulteriori paletti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ valore ISEE di chi ha stipulato il contratto di mutuo, che non può essere superiore a 35.000 euro;◆ regolarità nel pagamento delle rate: il soggetto richiedente non deve avere avuto ritardi nel pagamento delle rate. <p>Infine, si rileva l'ulteriore possibilità di un allungamento del piano di rateizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per un massimo di cinque anni extra,◆ a condizione che la durata residua del mutuo non superi i 25 anni.
---	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA PER RIAQUISTO PRIMA CASA

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne compra un'altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.


Il decreto Milleproroghe sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione **dell'aliquota agevolata** prevista ai fini **dell'imposta di registro** e per il **riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**.

In questa scheda vediamo nel dettaglio le agevolazioni prima casa e i requisiti per usufruirne, nonché il credito d'imposta spettante in caso di riacquisto prima casa.

AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA RIAQUISTO PRIMA CASA	
PREMESSA	<p>Le imposte da pagare sulla compravendita di immobili sono ridotte quando l'acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti "prima casa". In generale, queste agevolazioni si applicano quando:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali;◆ il fabbricato si trova nel Comune in cui l'acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;◆ l'acquirente ha determinati requisiti. <p>Le imposte da versare con i benefici "prima casa" sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ se il venditore è un privato o un'impresa che vende in esenzione Iva<ul style="list-style-type: none">✓ imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)✓ imposta ipotecaria fissa di 50 €✓ imposta catastale fissa di 50 €◆ se si acquista da un'impresa, con vendita soggetta a Iva<ul style="list-style-type: none">✓ Iva ridotta al 4%✓ imposta di registro fissa di 200 €✓ imposta ipotecaria fissa di 200 €✓ imposta catastale fissa di 200 € <p>Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le</p>



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono **esenti dall'imposta di bollo**, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.


Le **stesse imposte agevolate** si applicano per le **pertinenze**, anche se acquistate con atto separato da quello di compravendita della "prima casa".

LE IMPOSTE DA PAGARE CON I BENEFICI "PRIMA CASA"		
VENDITORE	IMPOSTE DOVUTE	
PRIVATO o IMPRESA (con vendita esente da Iva)	REGISTRO	2% (con un minimo di 1.000 euro)
	IPOTECARIA	50 €
	CATASTALE	50 €
IMPRESA (con vendita soggetta a Iva)	IVA	4%
	REGISTRO	200 €
	IPOTECARIA	200 €
	CATASTALE	200 €

BASE IMPONIBILE	
TIPO DI CESSIONE	VALORE SUI CUI APPLICARE LE IMPOSTE
CON IVA	PREZZO DELLA CESSIONE



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886




Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	SENZA IVA	POSSIBILE CHIEDERE IL SISTEMA DEL "PREZZO-VALORE" (tassazione sul valore catastale) Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 x 110
	IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE: CONDIZIONI E VANTAGGI	
	È APPLICABILE SE	VANTAGGI PER CHI ACQUISTA
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acquirente è un privato ◆ il fabbricato è a uso abitativo ◆ l'acquirente richiede espressamente l'applicazione del prezzo-valore all'atto della compravendita ◆ le parti indicano nell'atto il corrispettivo pattuito 	<p>limiti al potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate</p> <hr/> <p>riduzione del 30% degli onorari notarili</p>
	MILLEPROROGHE E SOSPENSIONE DEI TERMINI	<p>Il decreto Milleproroghe⁴⁴ sospende i termini, nel periodo compreso tra il 01.04.2022 e il 30.10.2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% (anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso; ◆ gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa. <p>La norma sospende altresì il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Tuttavia, sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Inizialmente la sospensione dei termini da rispettare per usufruire dell'agevolazione "prima casa" era stata prevista durante l'epidemia da Covid-19 (dal 23.02.2020 al 31.03.2022).</p>

⁴⁴ D.L. 198/2022 convertito in Legge 24 febbraio 2023, n.14, al comma 10-quinquies art.3.





TOMASSETTI & PARTNERS

Questo vuol dire che **i termini che stavano decorrendo al 23.02.2020**, hanno cessato il loro decorso a tale data e ricominceranno a decorrere dal 31.10.2023 (senza ricominciare da zero, ma si sommerà il decorso antecedente al 23.02.2020 con il decorso in partenza dal 31.10.2023).

Inoltre, i periodi che invece avrebbero iniziato il loro decorso tra il 23.02.2020 e il 30.10.2023, inizieranno invece a doversi computare, in questo caso da zero, dal 31.10.2023.

I TERMINI PROROGATI CON IL MILLEPROROGHE 2023

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA	Il termine per il trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi
RIACQUISTO PRIMA CASA	Il termine per il riacquisto della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da 1 anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi
CESSIONE IMMOBILE PRECEDENTE ACQUISTATO	Il termine entro il quale l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa passa da 1 anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi

I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l'acquirente possiede precisi requisiti.

In questo caso, nella dichiarazione sostitutiva l'acquirente deve espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti "prima casa" (questa dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l'originario atto di compravendita).

Categoria catastale

Per usufruire delle agevolazioni "prima casa", l'abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

- ◆ A/2 (abitazioni di tipo civile)
- ◆ A/3 (abitazioni di tipo economico)



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- ◆ A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare)
- ◆ A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- ◆ A/7 (abitazioni in villini)
- ◆ A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni "prima casa" **non sono ammesse**, invece, per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni "prima casa".

Ubicazione dell'immobile

Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l'immobile che si vuole acquistare.

Per usufruire dei benefici, l'abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza.

Se residente in altro Comune, entro 18 mesi⁴⁵ dall'acquisto l'acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.




Il **cambio di residenza** si considera avvenuto nella data in cui l'interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l'immobile si trova:


- ◆ **nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività** (anche

⁴⁵ adesso fino ad un massimo di 37 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro, se l'acquirente si è dovuto trasferire all'estero per ragioni di lavoro◆ nell'intero territorio nazionale, purché l'immobile sia acquisito come "prima casa" sul territorio italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero.
<p>CONTRIBUENTE CHE HA GIÀ UNA "PRIMA CASA"</p>	<p>Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;◆ non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni "prima casa". <p>E l'acquirente aveva l'obbligo di dichiarare tali condizioni nell'atto di compravendita.</p> <p>Dal 01.01.2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno⁴⁶ dal nuovo acquisto.</p> <p>Nell'atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno⁴⁷. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.</p> <p> Le agevolazioni "prima casa" non spettano quando si acquista un'abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici. Questo, anche</p>

⁴⁶ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.

⁴⁷ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.





TOMASSETTI & PARTNERS

	se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.		
	VECCHIA CASA ACQUISTATA	UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA	IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO
	CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	SI se entro un anno ⁴⁸ si vende la vecchia abitazione
		qualsiasi Comune del territorio nazionale	
SENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	NO (per avere le agevolazioni è necessario vendere la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova)	
	Comune diverso da quello in cui si trova la casa da acquistare	SI non è necessario vendere la casa di cui si è già proprietari	
IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA "PRIMA CASA"	<p>Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno⁴⁹ ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.</p> <p>L'Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d'imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto.</p> <p>Il credito d'imposta non può comunque essere superiore all'imposta</p>		


⁴⁸ salvo quanto previsto dal decreto Milleproroghe.

⁴⁹ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

- ◆ in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- ◆ per l'intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- ◆ in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto;
- ◆ in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il **credito deve essere utilizzato per l'intero importo**.

Per fruire del credito d'imposta è necessario **manifestare tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile**, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l'atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle "ordinarie" dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'agevolazione "prima casa", l'espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito. Occorrerà, perciò:

- ◆ **indicare gli estremi dell'atto di acquisto** dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa
- ◆ **dichiarare l'esistenza dei requisiti** che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell'acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l'Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa





TOMASSETTI & PARTNERS

- ◆ **produrre le relative fatture**, se è stata corrisposta l'Iva sull'immobile ceduto
- ◆ **indicare gli estremi dell'atto** di vendita dell'immobile.

Il credito d'imposta **non spetta** invece se:

- ◆ sono stati persi i benefici "prima casa" in relazione al precedente acquisto;
- ◆ il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- ◆ il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- ◆ viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS


OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA CRIPTOVALUTE

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito una normativa applicabile alla detenzione e allo scambio delle **valute virtuali** (c.d. criptovalute).

Di seguito si analizzano le principali novità.

NUOVA DISCIPLINA CRIPTOVALUTE				
PREMESSA	<p>Con la Legge di Bilancio 2023⁵⁰ è stata creata, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina tributaria per le criptovalute, anche definite "valute virtuali", "cripto-attività".</p> <p>Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di "registro distribuito" di informazioni digitali, la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.</p> <p>In ambito finanziario l'utilità dei registri dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (c.d. "token di attività"), al quale è garantito l'accesso esclusivo per mezzo della crittografia, in modo tale che un solo soggetto sia in possesso della chiave di accesso all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti. Nello specifico, il token è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio, risultando perciò dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere; più tale bene o prestazione è diffusa e standardizzata e più aumentano le potenzialità di un token come:</p> <table border="1" data-bbox="742 1429 1136 1592"><tbody><tr><td style="text-align: center;">mezzo di scambio</td></tr><tr><td style="text-align: center;">unità di conto</td></tr><tr><td style="text-align: center;">riserva di valore</td></tr></tbody></table> <p>ossia le tipiche caratteristiche della moneta.</p>	mezzo di scambio	unità di conto	riserva di valore
mezzo di scambio				
unità di conto				
riserva di valore				

⁵⁰ commi 126-147.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>In altri termini, il valore del token dipende dal "contesto" in cui viene accettato come strumento rappresentativo (ossia come una fiche, un buono pasto o un titolo azionario).</p> <p>I token più diffusi nell'attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o "valute virtuali") e, dal punto di vista tecnico, le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi.</p> <p>Lo scambio dei codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni/software come la blockchain, e tali "valute" hanno natura esclusivamente "digitale" in quanto sono create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici, venendo poi conservate, generalmente, in "portafogli elettronici" (cosiddetti wallet). Questi ultimi consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute, mentre◆ la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento. <p>Poiché si è visto che il token è un sistema di informazioni gestite attraverso un registro distribuito, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della "mera" valuta; questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di vista normativo, questione su cui è intervenuta la disciplina che si esamina in seguito.</p>
TASSAZIONE CRIPTOVALUTE	<p>Viene innanzitutto stabilita l'inclusione delle crypto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.</p> <p>Nello specifico, viene inserita una nuova categoria di "redditi diversi"⁵¹, costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ rimborso o cessione a titolo oneroso,◆ permuta, oppure◆ detenzione

⁵¹ nuova lettera c-sexies nell'art. 67, comma 1 del TUIR.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.</p> <p>Pertanto, la tassazione avrà ad oggetto:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><p style="text-align: center;">TASSAZIONE CRIPTOVALUTE</p><p style="text-align: center;">➔</p><p style="text-align: center;">Plusvalenze e altri proventi derivanti da:</p><ul style="list-style-type: none">◆ rimborso o cessione a titolo oneroso,◆ permuta, oppure◆ detenzione<p style="text-align: center;">di crypto-attività di valore ≥ 2.000 euro</p></div>
PLUSVALENZE SU VALUTE VIRTUALI	<p>Viene definita plusvalenza realizzata su crypto-attività⁵² la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il corrispettivo percepito o il valore normale delle crypto-attività permutate, e◆ il costo o il valore di acquisto. <p>Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione (venendo sommate algebricamente) alle relative minusvalenze e, se le minusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a un dato periodo d'imposta, sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza può essere integralmente riportata in deduzione dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo.</p> <p>Sono assoggettati a tassazione, senza alcuna deduzione, anche i proventi derivanti dalla mera detenzione di crypto-attività che vengono percepiti nel periodo d'imposta: si tratta delle ipotesi nelle quali alcune valute virtuali vengono "vincolate" affinché se ne generino altre⁵³.</p>
DISCIPLINA TRANSITORIA	<p>Le plusvalenze realizzate su crypto-attività fino all'entrata in vigore della disciplina in esame (01.01.2023) si considerano realizzate come redditi diversi.</p> <p>Tali plusvalenze sono date dalla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il corrispettivo percepito, o il valore normale dei beni rimborsati, e

⁵² nuovo comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR.

⁵³ come nel caso dei c.d. **mining, staking** e **airdrop**. Tale fattispecie costituisce, in un certo senso, una sorta di eccezione alla regola generale dell'ordinamento fiscale che, relativamente ai beni, vede la tassazione solamente nel realizzo; la detenzione delle criptovalute si avvicina quindi al caso dei redditi fondiari, i quali parimenti producono "frutti", motivo per cui sono sottoposti a imposizione per la sola detenzione.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>♦ il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi.</p> <p>Dalle plusvalenze così determinate, si consentono di portare in deduzione, le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto crypto-attività realizzate fino al 01.01.2023.</p>				
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA E REGIMI APPLICABILI</p>	<p>La Legge di bilancio 2023 ha inoltre modificato la norma sulla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi⁵⁴.</p> <p>In merito alla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria si configurano infatti tre diversi regimi, la cui differenza risiede negli adempimenti posti a carico dell'investitore/gestore delle attività finanziarie, nel momento in cui viene applicata la tassazione⁵⁵ nonché nel trattamento fiscale di profitti e perdite⁵⁶.</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 960 638 1021">REGIME</th> <th data-bbox="638 960 1452 1021">FUNZIONAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1021 638 1509"> <p>Dichiarazione⁵⁷</p> </td> <td data-bbox="638 1021 1452 1509"> <p>Tutti gli adempimenti di natura fiscale sui redditi finanziari siano compiuti dal titolare delle attività che hanno generato il reddito. Tale regime si caratterizza per l'applicazione di un'imposta sui redditi di capitale al momento del loro realizzo, con l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario, oppure in dichiarazione dei redditi. In questa dichiarazione vengono, in ogni caso, tassati i redditi diversi di natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26%. Nel regime dichiarativo il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle attività finanziarie che hanno prodotto i redditi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	REGIME	FUNZIONAMENTO	<p>Dichiarazione⁵⁷</p>	<p>Tutti gli adempimenti di natura fiscale sui redditi finanziari siano compiuti dal titolare delle attività che hanno generato il reddito. Tale regime si caratterizza per l'applicazione di un'imposta sui redditi di capitale al momento del loro realizzo, con l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario, oppure in dichiarazione dei redditi. In questa dichiarazione vengono, in ogni caso, tassati i redditi diversi di natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26%. Nel regime dichiarativo il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle attività finanziarie che hanno prodotto i redditi.</p>
	REGIME	FUNZIONAMENTO			
<p>Dichiarazione⁵⁷</p>	<p>Tutti gli adempimenti di natura fiscale sui redditi finanziari siano compiuti dal titolare delle attività che hanno generato il reddito. Tale regime si caratterizza per l'applicazione di un'imposta sui redditi di capitale al momento del loro realizzo, con l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario, oppure in dichiarazione dei redditi. In questa dichiarazione vengono, in ogni caso, tassati i redditi diversi di natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26%. Nel regime dichiarativo il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, identificandosi come titolare delle attività finanziarie che hanno prodotto i redditi.</p>				
<p>"Risparmio amministrato"⁵⁸</p>	<p>so in cui l'investitore affidi i propri risparmi in deposito a un</p>				

⁵⁴ il D.lgs. 461/1997.

⁵⁵ maturato o realizzato.

⁵⁶ con particolare riferimento alla possibilità di portare in deduzione le minusvalenze.


⁵⁷ art. 5 del D.Lgs 461/1997.

⁵⁸ art. 6 del D.Lgs 461/1997.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS


	<p>intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza delegarne la gestione. L'investitore delega l'intermediario per gli adempimenti fiscali: è l'intermediario a calcolare, per ogni operazione, l'imposta dovuta e a versarla al fisco.</p> <p>Imposte sono calcolate sulle plusvalenze effettivamente realizzate a seguito di un'attività di compravendita, ed è possibile effettuare la compensazione con le minusvalenze.</p>
"Risparmio gestito"⁵⁹	<p>Ipotesi nella quale un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d'intermediazione mobiliare, fondo comune d'investimento aperto o chiuso e SICAV) gestisca una serie di attività finanziarie in base a uno specifico contratto di investimento relativo al servizio di gestione individuale di portafogli. In questo caso l'investitore è esente da obblighi nei confronti dell'amministrazione fiscale, in quanto ad essi adempie il gestore del suo risparmio.</p>

Per quanto riguarda il **regime dichiarativo** ha previsto l'aggiunta delle valute virtuali fra quelli oggetto dell'imposta sostitutiva. Pertanto, fra i **redditi diversi** che rientrano nel presente regime vi sono anche le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, al di sopra della soglia definita, con applicazione dell'**imposta del 26%**.

Sul versante del regime del **risparmio amministrato** vengono **inclusi** "i rimborsi, le cessioni, le permuta o la detenzione di **cripto-attività**" fra le operazioni per cui è possibile **optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascun plusvalenza o altro reddito diverso realizzato**.

L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché **intervengano** nei predetti rapporti o cessioni – come intermediari professionali o come controparti –

⁵⁹ art. 7 del D.Lgs 461/1997.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>banche o imprese di investimento autorizzate, come soggetti amministratori con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.</p> <p>Viene altresì disposto che l'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, e◆ ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. <p>Infine, vengono modificate le modalità di valutazione delle plusvalenze e minusvalenze nei casi di prelievo delle attività, di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, o di revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.</p>
<p>MONITORAGGIO VALUTE VIRTUALI E SANATORIA ANNUALITÀ PRECEDENTI</p>	<p>Modificando la disciplina sul monitoraggio fiscale (quadro RW)⁶⁰, in particolare quella che riguarda la rilevazione di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, viene incluso il riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alle cripto-attività, come beni da dichiarare annualmente da parte dei contribuenti, nonché◆ ai prestatori di servizi di portafoglio digitale⁶¹, in termini di soggetti tenuti alla comunicazione in esame. <p>Come ordinariamente accade per obblighi relativi al quadro RW, la comunicazione in esame riguarda le operazioni eseguite per conto o a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ persone fisiche◆ enti non commerciali◆ società semplici e associazioni equiparate

⁶⁰ D.L. 167/1990.

⁶¹ i medesimi prestatori di servizi sono inclusi fragli intermediari soggetti ai poteri informativi dell'Unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale dell'Agenzia delle Entrate (costituita ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L. 78/2009) e dei reparti speciali della Guardia di finanza in relazione ai trasferimenti effettuati attraverso non residenti (art. 3 del D.L. 167/1990).





TOMASSETTI & PARTNERS

Tali soggetti, quindi, se residenti in Italia nel periodo d'imposta e detentori di investimenti all'estero, di attività estere di natura finanziaria ovvero di **cripto-attività**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno **indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi**.

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazioni medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria **ovvero** (per effetto della modifica in esame) **in cripto-attività**, siano **titolari effettivi dell'investimento**⁶².

Viene poi prevista una **sanatoria retroattiva**, sempre relativamente al monitoraggio fiscale, per le valute virtuali, **consentendo in particolare ai contribuenti che non avevano indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività** (e i redditi derivati dalle stesse) di **regolarizzare** la propria posizione:


- ◆ presentando un'apposita **istanza di emersione**, e
- ◆ **versando**:
 - ✓ la **sanzione** per l'**omessa indicazione** di tali beni, pari allo **0,5%** del valore della attività in esame che non sono state dichiarate **per ogni annualità**, nonché
 - ✓ nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, **un'imposta sostitutiva** in misura pari al **3,5% del valore delle cripto-attività** detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (importo al quale va aggiunta la citata sanzione dello 0,5%).

La sanatoria può essere attuata dalle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che **non hanno indicato** nella propria **dichiarazione annuale dei redditi** le **cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021** (nonché i redditi sulle stesse realizzati).

Esempio sanatoria senza redditi da criptovalute

Un contribuente ha detenuto valute virtuali nei periodi d'imposta 2019, 2020 e

⁶² secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.





TOMASSETTI & PARTNERS

2021, senza indicarle nei quadri RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi per i valori che seguono, con l'intende di regolarizzarle. Le criptovalute non hanno prodotto redditi secondo la normativa fiscale italiana.


Valore valute virtuali 2019	10.000	
Valore valute virtuali 2020	17.000	
Valore valute virtuali 2021	8.000	
REGOLARIZZAZIONE DA "LEGGE DI BILANCIO 2023"		
ANNUALITA' E IMPORTO	ALIQUOTA (con redditi)	DA VERSARE
2019 – euro 10.000	0,5%	50
2020 – euro 17.000	0,5%	85
2021 – euro 8.000	0,5%	40
Totale dovuto		175

Esempio sanatoria con redditi da criptovalute

Un contribuente ha detenuto valute virtuali nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, senza indicarle nei quadri RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi e per i valori che seguono, che intende regolarizzare. Le criptovalute hanno prodotto redditi secondo la normativa fiscale italiana.

Valore valute virtuali 2018	5.000	
Valore valute virtuali 2019	83.000	
Valore valute virtuali 2020	27.000	
REGOLARIZZAZIONE DA "LEGGE DI BILANCIO 2023"		
ANNUALITA' E IMPORTO	ALIQUOTA (con redditi)	DA VERSARE
2018 – euro 5.000	4% ⁶³	200

⁶³ 3,5% + 0,5%.






TOMASSETTI & PARTNERS

		2019 – euro 83.000	4%	3.320		
		2020 – euro 27.000	4%	1.080		
		Totale dovuto		4.600		
IRRILEVANZA OSCILLAZIONI DI VALORE	<p>In deroga alla disciplina generale⁶⁴, non concorrono alla formazione del reddito – anche ai fini IRAP – i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione al conto economico.</p> <p>Ciò significa che nel momento in cui le cripto-attività sono:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività), oppure◆ cedute in cambio di moneta avente corso legale, <p>la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo, trattandosi di importo effettivamente realizzato.</p>					
RIVALUTAZIONE CRIPTOATTIVITÀ	<p>Si consente di rideterminare, per il calcolo delle relative plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ possedute alla data del 01.01.2023;◆ a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 14%. <p>L'istituto in esame è sostanzialmente analogo alla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni, fatta eccezione per la manca di un obbligo relativo alla redazione di una perizia di stima.</p> <p>L'imposta sostitutiva va versata:</p> <table border="1" data-bbox="438 1527 1436 1664"><tr><td>entro il 30.06.2023, oppure</td></tr><tr><td><i>in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla stessa data, con interessi nella misura del 3% annuo (da versare contestualmente a ciascuna rata)</i></td></tr></table>				entro il 30.06.2023, oppure	<i>in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla stessa data, con interessi nella misura del 3% annuo (da versare contestualmente a ciascuna rata)</i>
entro il 30.06.2023, oppure						
<i>in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla stessa data, con interessi nella misura del 3% annuo (da versare contestualmente a ciascuna rata)</i>						

⁶⁴ art. 110 del Tuir.






TOMASSETTI & PARTNERS

IMPOSTA DI BOLLO	<p>Per quanto riguarda le imposte indirette viene stabilito che ai rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività si applica l'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelli ordinari dell'imposta di bollo.</p> <p>Viene poi ugualmente disposto che, a decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo si applichi un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, e non solo ai soggetti obbligati ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale.</p>
-------------------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: "DECRETO BOLLETTE" - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. "Decreto Bollette"⁶⁵ **proroga al 2° trimestre 2023** il credito d'imposta, già istituito fin dal 2022, a favore delle imprese cd. "**energivore**" e "**non energivore**" riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese cd. "**gasivore**" e "**non gasivore**" riducendolo al 20% della spesa sostenuta.

Il Decreto prevede poi una **serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas** quali:

- ◆ i **bonus sociali** per chi ha **Isee entro i 15.000 euro**;
- ◆ l'**Iva al 5%** su **gas e teleriscaldamento**;
- ◆ l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

Di seguito si analizzano le principali novità.

"DECRETO BOLLETTE" - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE	
PREMESSA	<p>Il Governo, nell'ambito di una serie di recenti decreti susseguitisi nel tempo⁶⁶, ha introdotto e prorogato dei crediti d'imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell'energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022 e per il primo trimestre 2023.</p> <p>Il c.d. "Decreto Bollette", in vigore dal 31.03.2023, estende il riconoscimento del beneficio anche alle spese sostenute nel 2° trimestre 2023. L'entità del credito questa volta è più contenuta, contrariamente a quanto avvenuto per il primo trimestre.</p>
CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	<p>Per quanto riguarda le imprese "energivore":</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il credito d'imposta sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia elettrica) è pari al 20%⁶⁷ della relativa spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023;◆ il requisito soggettivo (anche considerando eventuali contratti di fornitura di

⁶⁵ D.L. 34/2023 pubblicato sulla G.U. del 30.03.2023.

⁶⁶ DL 4/2022, cd. "Sostegni-ter"; DL 17/2022 cd. "Decreto Energia"; D.L. 21/2022, cd. "Decreto Ucraina"; DL 50/2022, cd. "Decreto Aiuti"; DL n. 115/2022 c.d. "Decreto Aiuti-bis"; DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter"; DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater"; L. 197/2022 c.d. "Legge di Bilancio 2023".

⁶⁷ in luogo del 45% previsto sul primo trimestre.




Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>durata stipulati dall'impresa) è:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">costo per kW/h del 1° trimestre 2023 > costo per kW/h del 1° trimestre 2019</div> <p> Il costo per kWh va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore.</p> <p>In merito alle imprese "non energivore":</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il credito d'imposta è pari al 10%⁶⁸ della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nel 2° trimestre 2023;♦ il requisito soggettivo rimane il medesimo visto per le imprese energivore. <p>Il beneficio spetta alle imprese "non energivore" dotate di un contatore di energia elettrica di potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW⁶⁹.</p>
CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI GAS NATURALE	<p>A favore delle imprese "gasivore"⁷⁰ il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ spetta per il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (è escluso il consumo per il riscaldamento, mentre è incluso il gas utilizzato nei motori a gpl/metano);♦ è pari al 20% della relativa spesa sostenuta nel secondo trimestre 2023⁷¹. <p>Il requisito richiesto (da riferire all'andamento dei prezzi sul mercato generale, cd. "MI-GAS") è:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Incremento prezzo medio gas a mc del 1° trim. 2023 > 30% prezzo medio del 1° trim. 2019</div> <p>In relazione alle imprese "non gasivore":</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il requisito d'accesso rimane il medesimo visto per le imprese gasivore;♦ il credito d'imposta è anch'esso pari al 20%⁷² della spesa per il gas consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici non termoelettrici.


⁶⁸ in luogo del 35% previsto sul 1° trimestre 2023.

⁶⁹ in precedenza, era richiesta una potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW.

⁷⁰ come definite dall'articolo 3 del D.M. MITE 21.12.2021.


⁷¹ in luogo del 45% riconosciuto per il primo trimestre 2023.


⁷² in luogo del 45% previsto sul 1° trimestre.





TOMASSETTI & PARTNERS


	 Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale , calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.
CARATTERISTICHE DEI CREDITI	<p>I bonus energetici non sono tassati ai fini dei redditi/Irap.</p> <p>È ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purché non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Le imprese “non energivore” e quelle “non gasivore”, ove si siano rifornite (rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel 2° trimestre del 2019, possono chiedere al venditore stesso, di consegnare loro una comunicazione riportante:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023;◆ il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica (per imprese non energivore);◆ con contenuto della comunicazione e sanzioni per l'inottemperanza definite dall'ARERA.





TOMASSETTI & PARTNERS

Soggetti	CREDITO D'IMPOSTA					
	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	1° trimestre 2023	2° trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%	20%
Imprese non energivore		15%		30%	35%	10%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%	20%
Imprese non gasivore						

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS	<p>Confermati per il secondo trimestre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica⁷³: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ai clienti domestici economicamente svantaggiati; ✓ a quelli in gravi condizioni di salute, nonché ◆ la compensazione per la fornitura di gas naturale. 	
	<p> Lo sconto sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15.000 euro⁷⁴.</p> <p>Il riconoscimento avviene in automatico (senza dover presentare alcuna specifica istanza). È sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e aver ottenuto l'attestazione dell'Isee.</p> <p>Per le forniture:</p>	
	dirette	lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa
indirette (generalmente, le forniture di gas condominiali,	il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi	


⁷³ riconosciute ai sensi dell'art. 3, c. 9, D.L. 185/2008.

⁷⁴ soglia così innalzata, rispetto ai precedenti **12.000 euro**, dall'ultima legge di bilancio, art. 1, comma 17 della Legge 197/2022.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti


Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS


	<p>centralizzate) ufficio postale</p> <p>Viene ampliata la platea dei destinatari del bonus sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ con almeno 4 figli a carico, e◆ Isee non superiore a 20.000 euro⁷⁵. Peraltro, dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno, tale valore è innalzato a 30.000 euro.
<p>RIDUZIONE IVA E ONERI GENERALI NEL SETTORE GAS SECONDO TRIMESTRE 2023</p>	<p>Altri tre mesi di metano e teleriscaldamento con Iva più leggera. Sarà applicata:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'aliquota del 5%⁷⁶;◆ anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023. <p>Se si usa il sistema dei consumi stimati, l'Iva è al 5% anche sulla differenza che emerge dagli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi.</p> <p>La stessa aliquota ridotta si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia⁷⁷;◆ alle forniture di servizi di teleriscaldamento⁷⁸. <p>Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema per il settore del gas, anche nel secondo trimestre ne è assicurato l'azzeramento.</p> <p> Unica eccezione, conseguente alla riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, è la diminuzione del contributo riconosciuto agli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi all'anno, che viene</p>

⁷⁵ comma 9-bis dell'articolo 3, DI 185/2008, citato.

⁷⁶ anziché quella del 10% ordinariamente prevista.

⁷⁷ articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008.

⁷⁸ per le disposizioni di attuazione, si veda il [provvedimento 15.02.2023](#).





TOMASSETTI & PARTNERS

	confermato per il solo mese di aprile e in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente .					
CONTRIBUTO IN QUOTA FISSA IN CASO DI PREZZI DEL GAS ELEVATI	<p>Introdotta un nuovo contributo per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari del bonus sociale.</p> <p>La quota sarà fissa per tutti, differenziata però in base alle zone climatiche⁷⁹, presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle aree più fredde. In particolare, spetta:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023;♦ qualora, con riferimento a ciascuno di quei tre mesi, la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso risultasse superiore alla soglia di 45 euro/MWh. <p>I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale, sulla base del quale l'Arera dovrà determinare le modalità applicative e l'entità del beneficio.</p>					
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO	<p>La "Legge di Bilancio 2023"⁸⁰ ha istituito un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, in capo ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di:</p> <table border="1"><tr><td>produzione di energia elettrica o gas metano;</td></tr><tr><td>estrazione di gas naturale</td></tr><tr><td>rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale</td></tr><tr><td>produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi</td></tr><tr><td>importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita</td></tr></table> <p>Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50% su una base imponibile che, di fatto, è costituita dagli "extraprofitti", questa, infatti, è pari all'ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a</p>	produzione di energia elettrica o gas metano;	estrazione di gas naturale	rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale	produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi	importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita
produzione di energia elettrica o gas metano;						
estrazione di gas naturale						
rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale						
produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi						
importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita						

⁷⁹ articolo 2, Dpr 412/1993.

⁸⁰ articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M




TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>quello in corso al 01.01.2023 che eccede, per almeno il 10%, la media dei medesimi redditi conseguiti nei 4 periodi di imposta precedenti⁸¹.</p> <p>Il “Decreto bollette” ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali a, nel limite del 30% delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. <p>In tale circostanza, ossia nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve dal reddito complessivo 2022, allo stesso modo vanno esclusi dal calcolo della media dei redditi conseguiti nei 4 periodi d'imposta antecedenti gli utilizzi di riserve che hanno concorso al reddito in quelle annualità, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel 2022.</p>
<p>TASSAZIONE AGROENERGIA</p>	<p>Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, vi è un'importante modifica alla normativa fiscale riguardante la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali (in particolar modo, biogas), allo scopo di calmierare gli effetti della crisi energetica sulle imprese agricole.</p> <p>Viene stabilito un preciso paletto affinché la tassazione avvenga sulla base dei valori del 2021 (prima dell'impennata dei costi energetici), infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati perché le attività si considerino produttive di reddito agrario⁸²;◆ la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta è data dal minor valore tra<ul style="list-style-type: none">✓ il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Arera;✓ il valore di 120 euro/MWh.


⁸¹ Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del Tuir, senza considerare: (i) l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, (ii) la deduzione conseguita per effetto della “agevolazione ACE”.

⁸² art. 1, comma 423 della Legge 266/2005.






TOMASSETTI & PARTNERS

<p>AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</p>	<p>Per i contributi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ istituiti al 31.03.2023⁸³, ed◆ erogati negli anni 2023 e 2024. <p>viene dato via libera al cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), a condizione che le norme che regolano quest'ultimo lo consentano.</p> <p> La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.</p>
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

⁸³ la data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.





TOMASSETTI & PARTNERS

LEGGE DI BILANCIO 2023 – TREGUA FISCALE

OGGETTO: PROROGHE “ ROTTAMAZIONE QUATER E TREGUA FISCALE”

Con un comunicato del ministero dell'economia diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile, vengono concessi due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle⁸⁴. Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito:

- al **30 settembre 2023** (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
- al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) (è prevista una prossima disposizione specifica).

Mentre il termine della prima rata scivola al 31 ottobre, non si tocca quello della seconda che resterà fermo al 30 novembre.

Praticamente, si pagherà solo dopo l'estate, in linea con l'intervento correttivo su altre sanatorie della tregua fiscale (liti pendenti, ravvedimento speciale, errori formali) che vedremo appresso.

Come annunciato da tempo, sono state inoltre **prorogate**⁸⁵ le **scadenze** relativamente a diverse **misure** facenti capo alla c.d. “**tregua fiscale**”⁸⁶.


Al contempo poi, sono state apportate **modifiche** – in prevalenza **interpretative** – rispetto ad alcuni **istituti** sempre riconducibili alle **definizioni agevolate**.

Di seguito si analizzano le principali novità.

⁸⁴ , prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252)

⁸⁵ Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2023 in vigore dal 31.03.2023.

⁸⁶ di cui alla Legge 197/2022.






TOMASSETTI & PARTNERS

PROROGHE "TREGUA FISCALE"							
PREMESSA	<p>È stata definitivamente ufficializzata⁸⁷ la proroga di alcune misure relative alla "tregua fiscale".</p> <p>Allo stesso tempo il Decreto in esame ha in parte modificato, specialmente a livello interpretativo, diversi istituti facenti capo alle definizioni di cui alla stessa "Legge di Bilancio 2023".</p>						
PROROGA VERSAMENTI SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI E RAVVEDIMENTO SPECIALE	<p>La disposizione di maggiore interesse per gli operatori riguarda le varie dilazioni per alcune sanatorie recentemente introdotte nell'ordinamento, tra cui rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il ravvedimento speciale e◆ la definizione delle irregolarità formali. <p>Per entrambe, infatti, la precedente scadenza del 31.03.2023 – per il versamento della prima o un'unica rata – è stata superata⁸⁸ come segue:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>RAVVEDIMENTO SPECIALE</th><th>SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nuova scadenza</td><td>30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)</td><td>31.10.2023</td></tr></tbody></table> <p>Vi sono poi modifiche che riguardano la possibilità di rateizzazione di quanto dovuto. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per i 200 euro dovuti per sanare ogni annualità in cui sono stati commessi errori formali<ul style="list-style-type: none">✓ viene modificata solo la data per il versamento della prima rata (31.10.2023),✓ mentre la seconda resta ferma al 31.03.2024,◆ per il ravvedimento speciale, le somme dovute, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, devono essere versate come segue a scadenze		RAVVEDIMENTO SPECIALE	SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI	Nuova scadenza	30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	31.10.2023
	RAVVEDIMENTO SPECIALE	SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI					
Nuova scadenza	30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	31.10.2023					

⁸⁷ Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30.03.2023 del [D.L. 34/2023](#).

⁸⁸ art. 19 del D.L. 34/2023.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>diverse a seconda dell'annualità di riferimento:</p> <table border="1"><thead><tr><th>NUMERO RATA</th><th>SCADENZA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prima</td><td>30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)</td></tr><tr><td>Seconda</td><td>31.10.2023</td></tr><tr><td>Terza</td><td>30.11.2023</td></tr><tr><td>Quarta</td><td>20.12.2023</td></tr><tr><td>Quinta</td><td>31.03.2024</td></tr><tr><td>Sesta</td><td>30.06.2024</td></tr><tr><td>Settima</td><td>30.09.2024</td></tr><tr><td>Ottava</td><td>20.12.2024</td></tr></tbody></table> <p>* Il 30.09.2023 cade di sabato</p> <p>Da notare che, relativamente agli importi oggetto di dilazione relativi al ravvedimento speciale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso del 2% annuo.</p>	NUMERO RATA	SCADENZA	Prima	30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	Seconda	31.10.2023	Terza	30.11.2023	Quarta	20.12.2023	Quinta	31.03.2024	Sesta	30.06.2024	Settima	30.09.2024	Ottava	20.12.2024
NUMERO RATA	SCADENZA																		
Prima	30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)																		
Seconda	31.10.2023																		
Terza	30.11.2023																		
Quarta	20.12.2023																		
Quinta	31.03.2024																		
Sesta	30.06.2024																		
Settima	30.09.2024																		
Ottava	20.12.2024																		
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE	<p>Con riguardo al perimetro applicativo del ravvedimento speciale⁸⁹ viene specificato che:</p> <table border="1"><tr><td>a)</td><td>sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni:<ul style="list-style-type: none">◆ rilevabili tramite i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni⁹⁰,◆ di natura formale – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo⁹¹</td></tr><tr><td></td><td>Sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento⁹²:<ul style="list-style-type: none">◆ commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e</td></tr></table>	a)	sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni : <ul style="list-style-type: none">◆ rilevabili tramite i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni⁹⁰,◆ di natura formale – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo⁹¹		Sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ⁹² : <ul style="list-style-type: none">◆ commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e														
a)	sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni : <ul style="list-style-type: none">◆ rilevabili tramite i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni⁹⁰,◆ di natura formale – definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo⁹¹																		
	Sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ⁹² : <ul style="list-style-type: none">◆ commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e																		

⁸⁹ art. 21, commi 1 e 2 del D.L. 34/2023.

⁹⁰ ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972,

⁹¹ ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022.

⁹² ordinariamente previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>b) ai precedenti,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ purché la dichiarazione del periodo d'imposta di riferimento sia stata validamente presentata (non omessa) <p>Per quanto riguarda, invece, le esclusioni dal ravvedimento speciale viene stabilito che:</p> <p>a) Non sono regolarizzabili le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale⁹³ (di cui al quadro RW)</p> <p>Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai redditi di fonte estera, così come b) ◆ all'IVIE e all'IVAFE⁹⁴, <p>che non siano rilevabili dai controlli automatizzati⁹⁵, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio</p>				
<p>PROROGHE DEFINIZIONE LITI PENDENTI</p>	<p>Con riguardo alla chiusura agevolata dei contenziosi fiscali⁹⁶, viene spostata in avanti la data di scadenza per il perfezionamento della procedura. La presentazione della domanda di definizione e il pagamento degli importi dovuti deve avvenire entro il 02.10.2023⁹⁷ (il 30.09.2023 cade di sabato) – perfezionandosi così la definizione stessa, anche nel caso di dilazione del versamento.</p> <p>Resta difatti ammesso, nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro, il pagamento rateale⁹⁸, il quale deve avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo (in 5 anni), con le scadenze che variano a seconda dell'annualità di riferimento (le prime tre nel 2023 e le altre successivamente), come segue:</p> <table border="1" data-bbox="624 1462 1252 1561"> <thead> <tr> <th colspan="2">SCADENZA RATE DA VERSARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>Anni successivi al 2023</td> </tr> </tbody> </table>	SCADENZA RATE DA VERSARE		2023	Anni successivi al 2023
SCADENZA RATE DA VERSARE					
2023	Anni successivi al 2023				

⁹³ di cui all'art. 4 del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990.

⁹⁴ ex art. 19, commi 13-17 e 18-22 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

⁹⁵ come da citato art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.

⁹⁶ art. 1, commi 186-205 della Legge 197/2022.


⁹⁷ invece che entro il 30.06.2023.

⁹⁸ con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste per dell'art. 8 del D.lgs. 218/1997.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

le prime tre rate	dalla quarta rata
02.10 (il 30.09 è sabato)	31.03
31.10	30.06
20.12	31.10
	20.12

Altre **modifiche temporali** sono quelle che riguardano:

- ◆ la **sospensione** delle **controversie** definibili⁹⁹. In tal caso il processo sarà **sospeso fino al 10.10.2023**¹⁰⁰ ed entro la stessa data il contribuente avrà l'onere di **depositare**, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, **copia della domanda di definizione** e del **versamento** degli importi dovuti o della prima rata;
- ◆ la **sospensione** dei termini
 - ✓ di **impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché
 - ✓ di **proposizione** del **controricorso in Cassazione**, che, per le controversie definibili, **scadono tra il 01.01.2023**¹⁰¹ e il **31.10.2023**¹⁰². Tale sospensione durerà infatti **11 mesi** (invece che i precedenti 9);
- ◆ l'eventuale **diniego di definizione agevolata**, che deve essere notificato entro il **30.09.2024** (con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali)¹⁰³;
- ◆ il **termine** per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame, con la **conciliazione**¹⁰⁴ delle liti aventi ad oggetto atti impositivi¹⁰⁵

⁹⁹ che si ricorda non avviene in automatico bensì solamente se il contribuente ne fa apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.


¹⁰⁰ e non fino al 10.07.2023, come precedentemente previsto.

¹⁰¹ data di entrata in vigore della Legge 197/2022.

¹⁰² non più il 31.07.2023, come accadeva ante D.L. 34/2022

¹⁰³ si ricorda che il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia e, nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

¹⁰⁴ di cui all'art. 48 del D.lgs. 546/1992.





TOMASSETTI & PARTNERS

- ✓ **pendenti** innanzi alle corti **di giustizia tributaria** di primo e di secondo grado, e
- ✓ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, parimenti **spostato al 02.10.2023** (il 30.09.2023 cade di sabato);



In merito alle possibili **conciliazioni** viene inoltre disposto¹⁰⁶ che risultano **definibili**, come previsto dalla "Legge di Bilancio 2023"¹⁰⁷, anche le **controversie pendenti al 15.02.2023** (sempre innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi ed in cui è parte l'Agenzia delle Entrate).

- ◆ il **termine** per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame, con la **definizione transattiva delle liti**¹⁰⁸
 - ✓ **pendenti in Cassazione**¹⁰⁹,
 - ✓ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre fissato **al 02.10.2023** (il 30.09.2023 cade di sabato).

DEFINIZIONE	CASISTICA	SCADENZA D.L. 34/2023
Liti pendenti	Presentazione istanza e versamento importo dovuto	02.10.2023* (prima o unica rata)
	Sospensione processi	10.10.2023
	Termini impugnazione pronunce impugnabili al 01.01.2023	Termine di 11 mesi ¹¹⁰
	Diniego definizione	30.09.2024
Conciliazione agevolata	Nuova definizione atti impositivi pendenti al 15.02.2023	02.10.2023*
Rinuncia giudizi in	Perfezionamento procedura	02.10.2023*

¹⁰⁵ art. 1, commi 206-212 della Legge 197/2022.

¹⁰⁶ art. 17, comma 2 del D.L. 34/2023.

¹⁰⁷ ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 211 della Legge 197/2022.

¹⁰⁸ come previsto dall'art. 1, commi 213-218 della Legge 197/2022.

¹⁰⁹ ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 546/1992.

¹¹⁰ se il termine di scadenza ricade nel periodo 01.01.2023-31.10.2023.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	Cassazione	
	*il 30.09.2023 cade di sabato	
NOVITÀ ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	<p>Si è poi intervenuto¹¹¹ su alcuni aspetti relativi alla definizione degli atti del procedimento di accertamento¹¹².</p> <p>Viene stabilito che gli avvisi di accertamento, così come quelli di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023,◆ divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 02.01.2023 – 15.02.2023, <p>sono definibili entro il 30.04.2023¹¹³.</p> <p>D'altro canto, per gli avvisi di accertamento e di rettifica e liquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ definiti in acquiescenza¹¹⁴ nel medesimo periodo 02.01.2023 – 15.02.2023,◆ per i quali al 31.03.2023¹¹⁵ è in corso il pagamento rateale, <p>gli importi ancora dovuti per le sanzioni possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, con la riduzione delle sanzioni a 1/18 di quanto irrogato¹¹⁶.</p> <p>Da ultimo viene stabilito¹¹⁷, con una norma interpretativa, che per i PVC consegnati entro il 31.03.2023 la definizione agevolata vale anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data di fine marzo (sulla base delle risultanze degli stessi processi verbali).</p>	
REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI ISTITUTI DEFLATTIVI	<p>Modificata¹¹⁸ anche la disposizione che permette di rimediare alle omissioni relative ad alcuni istituti deflattivi¹¹⁹.</p> <p>In particolare, si stabilisce che la procedura in esame possa essere</p>	

¹¹¹ art. 17, commi 1 e 3 del D.L. 34/2023.

¹¹² art. 1, commi 179-185 della Legge 197/2022.

¹¹³ 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

¹¹⁴ ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997.

¹¹⁵ data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

¹¹⁶ in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 182 della "Legge di Bilancio 2023".

¹¹⁷ art. 21, comma 3 del D.L. 34/2023.

¹¹⁸ art. 17 del D.L. 34/2023.

¹¹⁹ art. 1, commi 219-221 della Legge 197/2022.



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS


	azionata solamente per le rate che, al 01.01.2023:		
	<table border="1"><tr><td>risultano scadute</td></tr><tr><td>non hanno visto notificata la relativa cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione</td></tr></table>		risultano scadute
risultano scadute			
non hanno visto notificata la relativa cartella di pagamento ovvero l' atto di intimazione			
	Si ricorda che, sulla base della disposizione in esame, è stato consentito di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate , ossia:		
REGOLARIZZAZIONE OMESSO O CARENTE VERSAMENTO DI SOMME RIFERITE A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	<ul style="list-style-type: none">◆ rate successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di:<ul style="list-style-type: none">✓ accertamento con adesione¹²⁰,✓ acquiescenza¹²¹ agli avvisi di<ul style="list-style-type: none">○ accertamento,○ rettifica e○ liquidazione,✓ reclamo o mediazione¹²²;◆ degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali¹²³		

¹²⁰ disciplinato dal D.lgs. 218/1997, istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

¹²¹ ex art. 15 del già citato D.lgs. 218/1997, con la quale il contribuente ha l'opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell'acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

¹²² ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6 del D.lgs. 546/1992. Si ricorda che la procedura in esame si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall'art. 19 del D.lgs 546/1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 01.01.2016)

¹²³ di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.lgs. 546/1992, ossia il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione






TOMASSETTI & PARTNERS

	COME SI PERFEZIONA LA REGOLARIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none">◆ con l'integrale versamento (senza compensazione) di quanto dovuto a titolo di imposta, quindi senza sanzioni e interessi, entro il 31.03.2023;◆ oppure anche in un massimo di 20 rate di pari importo versando in questo caso gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, sull'importo di quelle successive alla prima, aventi scadenza:<ul style="list-style-type: none">✓ il 30 giugno,✓ il 30 settembre,✓ il 20 dicembre e✓ il 31 marzo di ciascun anno;
	MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE	<p>L'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute (da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta).</p> <p>In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.</p>

tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ PER I REATI TRIBUTARI

Infine, vi è una disposizione ¹²⁴ per cui i **reati** di:

omesso versamento di ritenute dovute o certificate ¹²⁵
omesso versamento di IVA ¹²⁶
indebita compensazione (per i soli crediti "non spettanti" ¹²⁷) ¹²⁸

non sono punibili quando le relative **violazioni** sono correttamente **definite** e le **somme dovute** sono **versate integralmente** dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti per **uno qualsiasi degli istituti** della **"tregua fiscale"**¹²⁹. Ciò, però, purché le relative **procedure** siano **definite** **prima** della **pronuncia** della **sentenza di appello**.

A questo fine il contribuente deve:

- ◆ dare **immediata comunicazione**, all'Autorità giudiziaria che procede
 - ✓ dell'**avvenuto versamento** delle **somme** dovute, o
 - ✓ in caso di **pagamento rateale**, del **versamento** della **prima rata**, e
- ◆ contestualmente, **informare l'Agenzia delle Entrate**
 - ✓ dell'**invio** della predetta **comunicazione**,
 - ✓ indicando i **riferimenti** del relativo **procedimento penale**.



Il **processo di merito** è **sospeso**, dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, sino al momento in cui il **giudice è informato dall'Agenzia** delle Entrate della **corretta definizione** della procedura e dell'**integrale versamento** delle somme dovute, ovvero della **mancata definizione della procedura** o della **decadenza** del contribuente dal beneficio della **rateazione**.

¹²⁴ art. 22 del D.L. 34/2023.

¹²⁵ art. 10-bis del D.L. 74/2000.

¹²⁶ art. 10-ter del D.L. 74/2000.

¹²⁷ ex art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997.

¹²⁸ art. 10-quater, comma 1 del D.L. 74/2000.

¹²⁹ art. 1, commi 153-158 e 166-252 della Legge 197/2022.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M




TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI


La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riedizione della norma¹³⁰ relativa **all'assegnazione o cessione di beni ai soci**. Si tratta di operazioni che, storicamente, hanno avuto un riscontro ampio e che, verosimilmente, risulteranno molto utilizzate anche in questa nuova "edizione".

Di seguito analizziamo quindi le caratteristiche principali previste da tale disciplina di favore.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI				
PREMESSA	<p>La Legge di Bilancio 2023¹³¹ ripropone le disposizioni agevolative per:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">l'assegnazione di beni ai soci</td></tr><tr><td style="text-align: center;">la cessione di beni ai soci</td></tr><tr><td style="text-align: center;">la trasformazione in società semplice</td></tr></table> <p>effettuati entro il 30.09.2023.</p> <p>Si tratta di una disciplina speciale transitoria, che permette la fuoriuscita dei beni (tipicamente gli immobili non impiegati direttamente nell'attività) dal regime di impresa beneficiando di un regime di tassazione di favore rispetto a quello ordinario sia ai fini delle imposte dirette che per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.</p> <p> L'IVA è dovuta secondo il regime ordinario e, in caso di imponibilità, con le aliquote previste in base alla singola operazione e del singolo bene, trattandosi di un tributo armonizzato.</p>	l' assegnazione di beni ai soci	la cessione di beni ai soci	la trasformazione in società semplice
l' assegnazione di beni ai soci				
la cessione di beni ai soci				
la trasformazione in società semplice				
DESTINATARI AGEVOLAZIONE E VINCOLI	<p>Possono effettuare, in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci le società:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ di persone (Snc, Sas, incluse le società di fatto),◆ di capitali (Srl, Spa e Sapa), <p>che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all'attività di impresa.</p> <p>Sono ammesse anche le società in liquidazione e le società di comodo,</p>			

¹³⁰ contenuta nei commi da 115 a 121 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016.

¹³¹ art. 1, commi da 100 a 106 Legge 29 dicembre 2022, n. 197.





TOMASSETTI & PARTNERS

purché sussistano tutte le condizioni previste dalla norma.

Diversamente, non rientrano tra i soggetti destinatari dell'agevolazione in argomento:

- ◆ gli **enti non commerciali**;
- ◆ le **società non residenti** che hanno una stabile **organizzazione** in Italia.

Parimenti esclusi dovrebbero essere anche le società cooperative ed i consorzi non specificamente richiamati dalla norma.


Alle **stesse condizioni** dell'assegnazione è **agevolabile** la **cessione ai soci** e la **trasformazione** della società di uno dei tipi sopra elencati **in società semplice**, perché ne consegue – allo stesso modo in cui consegue all'assegnazione a persona fisica – l'**estromissione del bene dal regime d'impresa**.

Per quanto riguarda i **soci delle società**, come in passato si deve ritenere che, in **manca di limitazioni** di natura soggettiva o di residenza gli stessi, possono essere:


- ◆ **persone fisiche o soggetti "diversi"** dalle persone fisiche;
- ◆ **residenti in Italia o all'estero**;
- ◆ indipendentemente dal **regime fiscale (IRPEF o IRES)**.

Sotto il profilo temporale **due sono le scadenze rilevanti**:

- ◆ **il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata**, o per la **trasformazione in società semplice, fissato al 30.09.2023**;
- ◆ la **data alla quale i soci della società devono risultare tali**, ossia il **30.09.2022**.




Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, la norma specifica che l'agevolazione compete **esclusivamente ai soci** che:






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>risultano iscritti al libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022. Per le società di persone prive del libro soci, lo "status" di socio a tale data può essere provato da un idoneo titolo avente data certa</p> <p>vi vengano iscritti entro il 31.01.2023¹³² in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2022</p> <p> Non è richiesto che alla data dell'assegnazione il socio avesse la stessa percentuale detenuta al 30.09.2022. L'assegnazione è quindi ammessa anche in caso di ingresso di nuovi soci successivamente al 30 settembre 2022.</p> <p>Non sono poi ostativi i subentri post 30.09.2022 avvenuti in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ successione¹³³;♦ operazioni straordinarie di fusione e scissione. In tal caso le quote delle società incorporanti o beneficiarie ottenute per concambio assumono infatti la stessa datazione di quelle delle società fuse o scisse¹³⁴. <p>Da notare che l'operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci deve avvenire nel rispetto della par conditio tra i soci, attribuendo quindi a tutti i soci beni il cui valore deve essere proporzionale alla partecipazione detenuta: ciò implica l'assegnazione dei beni a tutti i soci sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale.</p>		
<p>BENI AGEVOLABILI</p>	<p>I beni che possono formare oggetto dell'assegnazione agevolata ai soci sono:</p> <table border="1" data-bbox="525 1355 1348 1556"><tr><td><p>tutti gli immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, cioè gli immobili utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa</p></td></tr><tr><td><p>beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa</p></td></tr></table>	<p>tutti gli immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, cioè gli immobili utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa</p>	<p>beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa</p>
<p>tutti gli immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, cioè gli immobili utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa</p>			
<p>beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa</p>			

¹³² ossia 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge n. 197/2022.


¹³³ Circolare 26/E/2016.

¹³⁴ Per effettuare la trasformazione, è invece necessario che tutta la compagine esistesse già al 30.09.2022, pur con percentuali differenti. La presenza di nuovi soci impedisce infatti l'agevolazione, mentre ciò non accade se alcuni membri della compagine sociale sono usciti cedendo a quelli già presenti (circolare n. 37/E del 16.09.2016).






TOMASSETTI & PARTNERS

	CATEGORIA	BENI AGEVOLABILI				
	Immobili ≠ da strumentali per destinazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10) ◆ immobili "merce"; ◆ immobili "patrimonio"; ◆ immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare¹³⁵ 				
	Beni mobili iscritti nei pubblici registri	<p>Si tratta di veicoli in generale, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ autovetture, ◆ moto e ciclomotori, ◆ autocaravan, ◆ natanti e aeromobili, <p>non utilizzati in modo strumentale all'attività propria d'impresa.</p>				
	<p>Risultano esclusi dall'agevolazione, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i beni immateriali; ◆ le partecipazioni societarie, le quali pur rientravano nell'ambito applicativo di precedenti provvedimenti di assegnazione agevolata. <p> Da notare che la natura dei beni va individuata nel momento in cui viene effettuato l'atto di assegnazione (rogito notarile) e non alla data in cui la società assume l'impegno ad assegnare tali beni.</p>					
IMPOSTA SOSTITUTIVA E TERMINI DI VERSAMENTO	<p>Le plusvalenze realizzate a seguito dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione agevolata sono soggette ad un tributo sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP calcolato secondo tre aliquote:</p> <table border="1" data-bbox="448 1525 1426 1628"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1525 624 1576">ALIQUOTA</th> <th data-bbox="624 1525 1426 1576">AMBITO DI APPLICAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1576 624 1628" style="text-align: center;">8%</td> <td data-bbox="624 1576 1426 1628">In linea generale, per tutte le società</td> </tr> </tbody> </table>		ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE	8%	In linea generale, per tutte le società
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE					
8%	In linea generale, per tutte le società					

135 Corte di Cassazione, sent. 13 ottobre 1983, n. 1367





TOMASSETTI & PARTNERS

	10,5%	Se la società che cede/assegna il bene è di "comodo" in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti all'assegnazione / cessione o trasformazione (si tratta in pratica del triennio 2020 - 2021 - 2022 per i soggetti c.d. "solari"). L'aliquota "maggiorata" si applica, oltre che per le società non operative vere e proprie, anche per quelle in perdita sistematica (regime abrogato dal 2022)
	13%	Per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Non rappresentano riserve in sospensione d'imposta, e non costituiscono quindi presupposto per l'imposta del 13%, le riserve costituite a fronte della rivalutazione solo civilistica effettuata ai sensi del D.L. n. 185/2008, senza il pagamento dell'imposta sostitutiva. Non è dovuta l'imposta del 13% sulle riserve affrancate


La società deve, quindi, versare l'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra:

- ◆ **il valore normale** dei beni "agevolati";
- ◆ **ed il costo fiscalmente riconosciuto** (al lordo di ammortamenti non dedotti, riferiti all'area di sedime).

Con riferimento al calcolo del **valore normale**, i benefici prevedono inoltre la possibilità, limitatamente ai beni immobili, di **sostituire il valore di mercato (in generale sarà il valore OMI) con il valore catastale** degli stessi (opportunamente rivalutato), se quest'ultimo risulta inferiore.

TIPOLOGIA BENE ASSEGNATO	DETERMINAZIONE VALORE NORMALE
Immobile	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valore di mercato¹³⁶, oppure ◆ Valore catastale (rendita catastale rivalutata)

¹³⁶ Ex art. 9, comma 3 del Tuir





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Bene mobile registrato</p>	<p>◆ Valore di mercato¹³⁷</p>
<p>LA TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO</p>	<p>La tassazione in capo alla società esaurisce, limitatamente all'importo dichiarato, ogni ulteriore onere impositivo anche per i soci: l'assegnazione, pertanto, interesserà la posizione del socio (dividendo o riduzione del costo della partecipazione) solo per l'eventuale eccedenza tra il valore di</p>	

L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate potranno essere effettuate **fino al 30.09.2023**.

Le novità recate dalla Legge di Bilancio 2023 riguardano i **termini di versamento delle imposte sostitutive**, più stretti rispetto a quelli previsti in passato. Nel dettaglio l'imposta sostitutiva dovrà essere versata in **due soluzioni**:


- ◆ **il 60% entro il 30.09.2023,**
- ◆ **e la restante parte entro il 30.11.2023,**

potendo beneficiare della **compensazione in F24**.

Per quanto riguarda le imposte indirette dovrebbero rimanere **fermi i termini ordinari**.

IMPOSTA SOSTITUTIVA		
ALIQUOTA	IN QUALI CASI	
8%	Generalità dei casi	
10,5%	Per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti	
13%	Sulle riserve in sospensione annullate	
TERMINI DI VERSAMENTO		
RATA	IMPORTO	SCADENZA
I ^	60% dell'imposta	Entro il 30 settembre 2023
II ^	40% dell'imposta	Entro il 30 novembre 2023

¹³⁷ Ex art. 9, comma 3 del Tuir






TOMASSETTI & PARTNERS

	assegnazione e plusvalenza assoggettata all'imposta sostitutiva (8% o 10,5%).		
LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE	<p>Il regime agevolato per le assegnazioni e le cessioni ai soci opera esclusivamente ai fini dell'imposizione diretta secondo le regole sopra descritte.</p> <p>In materia di imposte indirette si prevede:</p> <table border="1"><tr><td>la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e alle cessioni agevolate</td></tr><tr><td>il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa</td></tr></table> <p>È qui solo il caso di rilevare che se l'assegnazione assume rilevanza ai fini IVA essa non sarà soggetta ad imposta di registro in applicazione del principio di alternatività Iva/registo¹³⁸, potendo tuttavia scontare, a determinate condizioni le imposte ipotecaria e catastale. In tali casi la società assegnante dovrà, in generale, emettere fattura in formato elettronico con il codice documento TD01, all'interno della quale riportare, tra le altre informazioni rilevanti, i dati di riferimento del socio assegnatario (nome, cognome, codice fiscale e identificativo IVA).</p> <p>Nella seconda ipotesi, invece, in caso di irrilevanza ai fini IVA l'assegnazione sarà da assoggettare a imposta di registro e ad imposte ipotecaria e catastale, potendo fruire:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ della riduzione del 50% rispetto alla misura ordinaria della prima;♦ del pagamento in misura fissa di 200 euro ciascuna per le seconde.	la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e alle cessioni agevolate	il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e alle cessioni agevolate			
il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

¹³⁸ art. 40 del D.P.R. 131/1986.





TOMASSETTI & PARTNERS


OGGETTO: ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La Legge di Bilancio 2023¹³⁹ ha riproposto la possibilità di estromissione, da parte degli imprenditori individuali, degli immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio dell'impresa. L'estromissione consente di **“trasferire” l'immobile dalla sfera dell'impresa alla sfera privata** dell'imprenditore, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e IRAP in misura pari all'8%, da versarsi in due rate (la seconda senza interessi).

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale strumento.

1. **Chi sono i soggetti** che possono usufruire dell'estromissione agevolata degli immobili e **quali sono i requisiti?**
2. **Quali sono gli immobili** che posso essere **oggetto di estromissione?**
3. **Quali sono gli effetti** dell'estromissione **ai fini delle imposte dirette?**
4. **Quali sono gli effetti** dell'estromissione **ai fini delle imposte indirette?**
5. **Quali sono gli effetti** della **vendita dell'immobile** effettuata successivamente all'estromissione?
6. **Quali sono le modalità e i termini** di esercizio **dell'opzione** e **di perfezionamento** dell'estromissione?
7. **Possano essere estromessi** i beni **immobili in locazione?**

¹³⁹ art. 1, comma 106, Legge n. 197/2022.





TOMASSETTI & PARTNERS

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI E QUALI SONO I REQUISITI?

R.1. Possono procedere all'estromissione i **soggetti** che alla data del **31 ottobre 2022** rivestono la **qualifica di imprenditore individuale** e la conservano **fino alla data del 1° gennaio 2023** (perché a quella data retroagiscono gli effetti dell'estromissione).

Possono fruire dell'agevolazione anche:

- ◆ **le imprese individuali** che alle due date sopra citate si trovano **in uno stato di liquidazione**;
- ◆ **l'erede dell'imprenditore** deceduto "successivamente" alla data del 31 ottobre 2022, a condizione che l'estromissione venga esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del *de cuius* in forma di impresa individuale;
- ◆ il **donatario dell'azienda** che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.

Al contrario, **non è ammessa** l'estromissione agevolata:


- ◆ qualora alla data del 1° gennaio 2023 la qualifica di imprenditore individuale è venuta meno. In tal caso, il passaggio del bene dalla sfera patrimoniale dell'impresa alla sfera privata dell'imprenditore si è già verificato;
- ◆ qualora l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia concessa in affitto/usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2023, dato che si verifica la cessazione dell'attività d'impresa ed i redditi percepiti si considerano redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h) TUIR (cfr. circolare 1° giugno 2016, n. 26/E);
- ◆ per gli enti non commerciali (anche se esercitato un'attività commerciale);
- ◆ per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa, poiché non si considerano beni relativi all'impresa, ma bensì appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore;
- ◆ l'attività esercitata di "professionista" (es: architetto, avvocato, commercialista, ecc.).

Di seguito si riporta una tabella di sintesi.

SOGGETTI AMMESSI	◆ persone fisiche che alla data del 31 ottobre 2022 rivestono la qualifica di imprenditore e la conservano fino al 1° gennaio 2023, (includere le imprese individuali che alle predette date sono in liquidazione);
-------------------------	---



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	<ul style="list-style-type: none">◆ erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2022 (a condizione che l'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma di impresa individuale);◆ donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.
SOGGETTI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none">◆ persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2023, non rivestono la qualifica di imprenditore individuale;◆ imprenditore individuale che ha concesso in affitto l'unica azienda;◆ enti non commerciali.

D.2. QUALI SONO GLI IMMOBILI CHE POSSO ESSERE OGGETTO DI ESTROMISSIONE?

R.2. Per l'imprenditore individuale rientrano nella disciplina agevolata **solo i beni immobili strumentali per natura o per destinazione, posseduti** alla data del **31 ottobre 2022**.

Questo significa che **sono esclusi** i beni merce ed i beni immobili non strumentali per natura e non utilizzati nell'attività dell'imprenditore, così come non è possibile avvalersi dell'agevolazione per l'estromissione di beni mobili registrati.


Si può affermare che:

- ◆ gli **immobili strumentali per natura** possono essere estromessi dal regime d'impresa anche se non impiegati direttamente nell'impresa in quanto concessi in locazione/comodato a terzi;
- ◆ gli **immobili strumentali per destinazione** possono essere estromessi solo se utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'impresa.

Più nel dettaglio **rientrano** nella disciplina:

TIPOLOGIA BENI IMMOBILI	DESCRIZIONE
strumentali per natura ¹⁴⁰	quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni : si tratta degli immobili di categoria A/10, B, C, D ed E, indipendentemente dalla circostanza che siano parte del processo produttivo dell'impresa,

¹⁴⁰ art. 43, comma 2, secondo periodo, del T.U.I.R.





TOMASSETTI & PARTNERS

	oppure siano concessi in locazione, affitto o comodato, oppure siano inutilizzati
strumentali per destinazione ¹⁴¹	quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale (a prescindere da quale categoria catastale abbiano)



Per **distinguere** i beni che appartengono alla **sfera privata** dell'imprenditore da quelli che rientrano nell'**attività d'impresa** si deve fare riferimento all'**inventario**, che per l'appunto deve indicare tutti i beni dell'impresa¹⁴², o al **registro dei beni ammortizzabili** (per le imprese in **contabilità semplificata**).

La **verifica dell'iscrizione nell'inventario** (o nel registro dei beni ammortizzabili) **non esaurisce** la casistica, perché potrebbero esservi dei **beni** appartenenti all'impresa che, però, **non figurano nell'inventario** stesso: sono gli immobili strumentali **acquistati prima del 01.01.1992**, ovvero prima che diventasse obbligatorio iscriverli nell'inventario.


È quindi possibile che un bene che non figura nell'inventario appartenga ugualmente all'impresa, in quanto essa lo utilizza strumentalmente; questa **verifica**, evidentemente, **non è necessaria** per gli **immobili solo strumentali per natura**, i quali se non figurano nell'inventario non appartengono all'impresa, e quindi non vi è la necessità di estrometterli.

Si può fare riferimento sul tema alla seguente **tabella**:

STRUMENTALITÀ	ISCRIZIONE IN INVENTARIO	ESTROMISSIONE AGEVOLATA
Per natura	Sì	Sì
	No	No
Per destinazione (acquisto fino al 31.12.1991)	Non rileva	Sì
Per destinazione (acquisto dopo il 31.12.1991)	Sì	Sì
	No	No

¹⁴¹ art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.

¹⁴² art. 65, comma 1, del T.U.I.R.





TOMASSETTI & PARTNERS



Se l'immobile è **sia strumentale per natura che per destinazione**, ai fini dell'inquadramento nella tabella, e quindi della possibilità o necessità di procedere all'estromissione agevolata, **prevale la strumentalità per destinazione**.

Non possono pertanto **essere estromessi con modalità agevolate** le seguenti tipologie di immobili:

- ◆ **merce**, come tali inseriti nell'attivo circolante del bilancio (ad esempio gli immobili costruiti da un'impresa edile e destinato dalla rivendita);
- ◆ **patrimonio**;
- ◆ **in leasing**¹⁴³;
- ◆ **ad uso promiscuo**, immobili utilizzati sia per l'esercizio dell'attività sia ai fini personali dell'imprenditore individuale.

D.3. QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA ESTROMISSIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE?

R.3. Il **passaggio** del bene immobile dalla **sfera** imprenditoriale a quella **privata** configura un'ipotesi di **destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa**¹⁴⁴.

La destinazione a finalità estranea **comporta** l'emersione di **una plusvalenza se il valore normale del bene è superiore al costo fiscalmente riconosciuto**; è consentito, nell'ambito della disciplina agevolata in esame, sostituire al valore normale (ex art. 9, comma 3, del T.U.I.R., per semplicità valore di mercato) il **valore catastale** del bene, che si ricava dalla **moltiplicazione della rendita catastale** per i **coefficienti** normativamente previsti¹⁴⁵ (c.d. **valutazione automatica**).

I **coefficienti della valutazione automatica**, tenendo conto dei diversi interventi legislativi in materia¹⁴⁶, sono in definitiva quelli che risultano dalla seguente **tabella**:


Categoria catastale	Coefficiente da applicare alla rendita non rivalutata
A (se prima casa)	115,5

¹⁴³ Al contrario possono essere oggetto di estromissione gli immobili riscattati dal leasing prima del 31 ottobre 2022.

¹⁴⁴ ex art. 58, comma 3, del T.U.I.R.

¹⁴⁵ di cui all'articolo 52, comma 4, del d.p.r. 131/1986.

¹⁴⁶ art. 2, comma 63 della Legge 350/2003, art. 1-bis, comma 7 del D.L. 168/2004 e art. 2, comma 45 del D.L. 262/2006.






TOMASSETTI & PARTNERS

A (negli altri casi, tranne A/10)	126
A/10	63
B	176,4
C (tranne C/1)	126
C/1	42,84
D	63
E	42,84
Terreni non edificabili	112,5

Schematizzando, si ha:



La **plusvalenza** è assoggettata ad un'**imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%**.

Il confronto tra valore normale o valore catastale e valore fiscale del bene potrebbe anche dare luogo ad una **minusvalenza**, (più facilmente nel caso in cui si faccia ricorso al valore catastale), che però **non è deducibile** ai fini dell'Irpef né dell'Irap.

Di seguito si riporta qualche **esempio numerico** per meglio chiarire come debba essere **calcolata la plusvalenza sulla quale applicare l'imposta sostitutiva**.

Primo esempio numerico:

Costo dell'immobile	250.000
Fondo ammortamento	200.000
Valore contabile/fiscale	50.000
Valore normale	400.000



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Plusvalenza	350.000
--------------------	----------------

In questo caso, avendo preso a riferimento il **valore normale** del bene, la plusvalenza è di 350.000, e l'**imposta sostitutiva** dovuta ammonta ad **euro 28.000**.

Secondo esempio numerico:

Costo dell'immobile	250.000
Fondo ammortamento	200.000
Valore contabile/fiscale	50.000
Valore catastale	150.000
Plusvalenza	100.000

Qui, invece, si preferisce il valore catastale, che consente un **notevole abbattimento della plusvalenza** e, conseguentemente, una riduzione significativa dell'importo dell'**imposta sostitutiva** dovuta, pari ad **euro 8.000**.

Terzo **esempio** numerico:


Costo dell'immobile	250.000
Fondo ammortamento	100.000
Valore contabile/fiscale	150.000
Valore catastale	120.000
Minusvalenza	30.000

In quest'ultimo esempio, con dei numeri leggermente diversi, si può arrivare ad avere una **minusvalenza**, e quindi a **non dover applicare** alcuna **imposta sostitutiva**.

D.4. QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ESTROMISSIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRECTE?



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

R.4 L'estromissione è un'operazione che **potenzialmente rientra** nel campo di applicazione dell'**IVA**, poiché¹⁴⁷, è **assimilata ad una cessione** "la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa [...]".



Non sempre, però, si deve effettivamente procedere all'assoggettamento all'imposta, perché l'estromissione resta **fuori campo IVA se non è stata operata**, in relazione all'immobile, **la detrazione dell'imposta**¹⁴⁸.

Potrebbe non esservi stata detrazione perché:

- ◆ il bene è stato acquistato da un **privato**;
- ◆ il bene è stato acquistato **prima** dell'introduzione dell'**IVA**;
- ◆ il bene è stato acquistato senza poter detrarre l'iva per **motivi soggettivi**;
- ◆ il bene è stato acquistato senza poter detrarre l'iva per **motivi oggettivi**.

In tutti questi casi, dunque, l'estromissione **è fuori campo IVA**.

Diversamente, si dovrà applicare il **regime ordinario**, in quanto per questa imposta – a causa di vincoli dell'Unione Europea – **non è prevista alcuna agevolazione**. Ciò significa che dovrà essere assoggettato ad IVA¹⁴⁹ il **prezzo di acquisto** o, in mancanza, il **prezzo di costo** del bene, determinato nel momento in cui si effettua l'estromissione.

Come **calcolare** questo valore è una questione piuttosto complicata, in merito alla quale si possono fornire le seguenti **indicazioni**:

si deve prendere come riferimento quanto speso per l'acquisto o per la costruzione del bene immobile, oppure, in mancanza, il prezzo di beni similari

la base imponibile non deve comprendere il ricarico normalmente applicato alla vendita del bene


se vi sono stati degli interventi che hanno incrementato il valore del bene, occorre tenerne conto

il deprezzamento derivante dall' "invecchiamento" del bene deve pure essere considerato

¹⁴⁷ ai sensi dell'art.2, comma 2, n.5) del D.p.r. 633/72.

¹⁴⁸ ai sensi dell'articolo 19 dello stesso d.p.r. 633/72.

¹⁴⁹ ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del D.p.r. 633/72.





TOMASSETTI & PARTNERS

Fortunatamente, la difficoltà di determinazione della base imponibile dell'Iva non dovrebbe avere un grande impatto nell'applicazione della disciplina dell'estromissione, dal momento che il regime naturale per la destinazione a finalità estranee è lo stesso della vendita, ovvero l'**esenzione** per gli **immobili abitativi** qualora **strumentali per destinazione**¹⁵⁰ oppure se **immobili strumentali**¹⁵¹.

In ogni caso, occorre ricordare che, **quando l'estromissione rientra nel campo di applicazione dell'iva**, dovrà essere **emessa fattura elettronica** con la stessa data in cui è stata effettuata la registrazione nel libro giornale (o nei registri iva per i soggetti in contabilità semplificata).

Sottoporre l'assegnazione al regime di esenzione, però, comporta l'obbligo di effettuare la **rettifica della detrazione**¹⁵².

Poiché il bene immobile è **impiegato in un'operazione esente**, l'iva detratta al momento dell'acquisto deve essere riversata in unica soluzione; non per intero, però, ma solo in ragione di **un decimo dell'importo detratto per ogni anno trascorso dall'acquisto** o dall'ultimazione del bene.

A conti fatti, dunque, la rettifica della detrazione, se l'assegnazione è effettuata in esenzione (se è fuori campo iva manca proprio l'imposta detratta a monte), comporta il versamento di Iva solo se non sono trascorsi dieci anni dall'acquisto o dall'ultimazione del bene.

Se, però, sull'immobile sono stati eseguiti **lavori di natura straordinaria**, che ne hanno aumentato il valore o incrementato la vita utile, ed in relazione a tali lavori è stata detratta Iva, la rettifica della detrazione dovrà essere effettuata anche solo per l'imposta relativa ai lavori. Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato in **unica soluzione** con riferimento a tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio dall'ultimazione dei lavori.


Infine, poiché **manca un formale passaggio di proprietà del bene immobile**, non c'è da pagare con l'estromissione le imposte indirette che di solito sono dovute in presenza di un atto che ha ad oggetto un bene immobile, ovvero imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale.

Quindi, indipendentemente dal regime agevolato in esame, **queste imposte non sono dovute in caso di estromissione** del bene immobile dell'imprenditore individuale, che realizza un semplice **cambio di regime fiscale** del bene e non necessita della sua intestazione ad un soggetto diverso.

¹⁵⁰ ex art. 10, comma 1, n.8-bis del d.p.r. 633/72.

¹⁵¹ come da n. 8-ter.

¹⁵² ex art. 19-bis2 del Dpr 633/72.





TOMASSETTI & PARTNERS

D.5 QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTROMISSIONE?

R.5. Una volta estromesso l'**immobile** dal regime d'impresa, esso è **soggetto alle regole dei beni appartenenti a persone fisiche** che non esercitano attività imprenditoriale.

Sono imponibili, pertanto, **le plusvalenze derivanti da vendite di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni**¹⁵³.




Il quinquennio **non si interrompe con l'estromissione dell'immobile**, poiché essa **non è assimilabile**, a tale fine, ad una **vendita**. Perciò gli immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni e poi estromessi, possono essere venduti dalla persona fisica **senza che emerga**, in alcun caso, una **plusvalenza** imponibile ai fini **Irpef**.

Questo meccanismo consente di effettuare l'estromissione avvalendosi del valore catastale dell'immobile e poi la vendita, anche immediatamente successiva all'estromissione stessa, al corrispettivo di mercato, senza emersione di plusvalenza. Si tratta di una **condotta legittima**, che **non configura abuso del diritto**¹⁵⁴.

D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE E DI PERFEZIONAMENTO DELL'ESTROMISSIONE?

R.6. L'**imposta sostitutiva dell'8%**, ove dovuta, deve essere versata in due rate senza applicazione degli interessi, utilizzando il mod. F24 con **codice tributo 1127**:


- ◆ per il **60%** del suo importo **entro il 30.11.2023**,
- ◆ per la restante parte **entro il 30.06.2024**.



Il mancato versamento nei termini indicati non ha effetto sulla validità dell'estromissione, ma sarà **riscosso coattivamente nei modi ordinari** (è ammesso, peraltro, anche il **ravvedimento**

¹⁵³ articolo 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R.

¹⁵⁴ come confermato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93/E del 17.10.2016.





TOMASSETTI & PARTNERS


operoso nel caso in cui l'imprenditore individuale voglia sanare di propria iniziativa il mancato versamento). È inoltre **ammessa la compensazione in F24** con crediti dell'imprenditore individuale.

Il **perfezionamento dell'estromissione agevolata**, anche in considerazione del fatto che potrebbe mancare un'imposta da versare (nel caso in cui il valore di estromissione sia inferiore al valore fiscale dell'immobile) dipende dalla **corretta indicazione in dichiarazione dei redditi** (nel modello 2024 per l'anno di imposta 2023).

L'**opzione per ottenere l'estromissione agevolata** deve essere effettuata **entro il 31 maggio 2023**, la quale ha, però, **effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione **rileva il comportamento concludente del contribuente**, quindi comportamenti/adempimenti che esprimono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dalla sfera dell'impresa, **quali la contabilizzazione** dell'estromissione:

- ◆ sul libro giornale per le imprese in ordinaria;
- ◆ sul registro dei beni ammortizzabili per le imprese in semplificata.



L'autofattura elettronica relativa all'estromissione dell'immobile dovrà essere emessa **entro il 31 maggio 2023**.


Il perfezionamento dell'opzione avviene con **l'indicazione nel quadro RQ** della dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023).

In sede di compilazione **del modello Redditi del 2024** si dovrà compilare il quadro RQ (righe RQ81 e RQ82, se rimarranno uguali) indicando:

- ◆ **nella colonna 1 rigo RQ81:** il valore dell'estromissione, il quale potrà essere scelto alternativamente tra il valore di mercato ed il valore catastale;
- ◆ **nella colonna 1 rigo RQ82:** deve essere indicata la base imponibile come differenza tra tale valore ed il costo fiscale attribuito al bene ed infine calcolare la relativa imposta.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS



Qualora non venga compilato il quadro RQ, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la **violazione può essere sanata** con la presentazione della dichiarazione corretta **entro 90 giorni dalla scadenza del termine**¹⁵⁵. Ne consegue che l'eventuale imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo e, come precisato sopra, al contribuente sarà comunque concessa la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

D.7. POSSONO ESSERE ESTROMESSI I BENI IMMOBILI IN LOCAZIONE?

R.7. È possibile estromettere anche un immobile strumentale concesso in locazione.

Qualora l'estromissione riguardi un immobile locato alla data **del 1° gennaio 2023** sarà necessario:

- ◆ **rettificare le fatture emesse** emettendo note di credito nei confronti del conduttore, in modo da rettificare l'IVA addebitata a rivalsa;
- ◆ provvedere anche alla **riliquidazione dell'imposta di registro** (l'imposta di registro all'1% prevista per gli imprenditori diventa del 2% per la locazione dell'immobile posseduto da privati).
- ◆ **nel modello Redditi 2024** (anno 2023), si dovrà compilare il **quadro RB** indicando che l'immobile è "locato" riportando il relativo canone di locazione.

**Contratto di locazione in corso
all'1.1.2023**


La riliquidazione va riferita al periodo compreso tra l'1.1.2023 e il termine del periodo per il quale l'imposta è stata corrisposta con la l'aliquota dell'1%

**Contratto di locazione in corso
all'1.1.2023**

La riliquidazione va riferita al periodo compreso tra la data di validità del contratto e il termine del periodo per il quale l'imposta è stata corrisposta con la l'aliquota dell'1%

L'integrazione dell'imposta va **effettuato entro 20 giorni dalla data di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva**. Pertanto, atteso che il termine per il versamento della prima rata è fissato al 30.11.2023, **l'integrazione dovrà essere effettuata entro il 20.12.2023**.

¹⁵⁵ Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E.





TOMASSETTI & PARTNERS

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OGGETTO: GUIDA ALLE NOVITÀ NEL 730/2023

Il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 34545 del 06.02.2023** ha approvato il modello di dichiarazione 730/2023, riferito all'anno di imposta 2022. Nella scheda analizziamo le principali novità di quest'anno.

NOVITÀ 730/2023																		
MODIFICA SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE	La prima novità riguarda la riduzione delle aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro e l'ampliamento dello scaglione di reddito a cui si applica l'aliquota più alta del 43% . Si ricorda che la legge di bilancio 2022 ¹⁵⁶ affronta la c.d. riforma dell'IRPEF, modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche.																	
	In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi ¹⁵⁷ l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo , al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito.																	
	<table border="1"><thead><tr><th>SCAGLIONI DI REDDITO</th><th>LEGGE DI BILANCIO 2022</th><th>DISCIPLINA PREVIGENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>fino a 15.000 euro</td><td>23%</td><td>23%</td></tr><tr><td>oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro</td><td>25%</td><td>27%</td></tr><tr><td>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</td><td>35%</td><td>38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro</td></tr><tr><td>oltre 50.000 euro</td><td>43%</td><td>* 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro</td></tr></tbody></table>	SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE	fino a 15.000 euro	23%	23%	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%	27%	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro	oltre 50.000 euro	43%	* 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro		
	SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE															
	fino a 15.000 euro	23%	23%															
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%	27%																
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro																
oltre 50.000 euro	43%	* 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro																
Nelle istruzioni del modello 730/2023 è riportata questa tabella di riepilogo:																		

¹⁵⁶ Comma 2 articolo 1, Legge 234/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario n. 49

¹⁵⁷ di cui al D.P.R. 917/1986,





TOMASSETTI & PARTNERS

		TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF				
REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)		IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	15.000,00	23	23% sull'intero importo		
oltre euro	15.000,00 e fino a euro	28.000,00	25	3.450,00 +	25% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00 e fino a euro	50.000,00	35	6.700,00 +	35% parte eccedente	28.000,00
	oltre a euro	50.000,00	43	14.400,00 +	43% parte eccedente	50.000,00


RIMODULAZIONE REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	<p>È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro.</p> <p>La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro¹⁵⁸.</p> <p>Di seguito una tabella di confronto tra la disciplina previgente e quella introdotta dalla legge di bilancio 2022.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NUOVA DISCIPLINA</th> <th>DISCIPLINA PREVIGENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro</p> </td> <td> <p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro</p> </td> <td> <p>978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>1.910 euro se il reddito complessivo è</p> </td> <td> <p>978 euro se il reddito complessivo è</p> </td> </tr> </tbody> </table>	NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE	<p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro</p>	<p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro</p>	<p>1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro</p>	<p>978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro</p>	<p>1.910 euro se il reddito complessivo è</p>	<p>978 euro se il reddito complessivo è</p>
	NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE							
	<p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro</p>	<p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro</p>							
<p>1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro</p>	<p>978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro</p>								
<p>1.910 euro se il reddito complessivo è</p>	<p>978 euro se il reddito complessivo è</p>								

¹⁵⁸ novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 13 del D.P.R. 917/1986



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo</p>	<p>superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro</p>					
<p>RIMODULAZIONE REDDITI DA PENSIONE</p>	<p>Per espressa previsione, tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Ricordiamo che, oltre ai redditi da lavoro dipendente, il regime in questione si applica ai redditi assimilati.</p>						
	<p>Un'altra modifica è stata l'innalzamento a 8.500 euro del limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro.</p>						
	<p>La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.</p> <p>In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione¹⁵⁹, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro¹⁶⁰, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="440 1245 932 1283">NUOVA DISCIPLINA</th> <th data-bbox="954 1245 1445 1283">DISCIPLINA PREVIGENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="440 1290 932 1462"> <p>1.955 euro se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</p> </td> <td data-bbox="954 1290 1445 1462"> <p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="440 1469 932 1641"> <p>700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se</p> </td> <td data-bbox="954 1469 1445 1641"> <p>1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se</p> </td> </tr> </tbody> </table>	NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE	<p>1.955 euro se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</p>	<p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</p>	<p>700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se</p>	<p>1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se</p>	
NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE						
<p>1.955 euro se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</p>	<p>1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro</p>						
<p>700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se</p>	<p>1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se</p>						


¹⁵⁹ di cui all'art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR.

¹⁶⁰ di al comma 1.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886




Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

	l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro	l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro										
	700 euro , se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro	1.297 euro , se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro										
<p>Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.</p> <p style="text-align: center;">TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE</p> <p>La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REDDITO COMPLESSIVO (1)</th> <th>IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>non superiore a euro 8.500</td> <td>1.955 (4)</td> </tr> <tr> <td>compreso tra euro 8.501 e 28.000</td> <td>$700 + \frac{1.255 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$</td> </tr> <tr> <td>compreso tra euro 28.001 e 50.000</td> <td>$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$</td> </tr> <tr> <td>oltre euro 50.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. (4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.</p>			REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)	non superiore a euro 8.500	1.955 (4)	compreso tra euro 8.501 e 28.000	$700 + \frac{1.255 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$	compreso tra euro 28.001 e 50.000	$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$	oltre euro 50.000	0
REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)											
non superiore a euro 8.500	1.955 (4)											
compreso tra euro 8.501 e 28.000	$700 + \frac{1.255 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$											
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$											
oltre euro 50.000	0											
RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI E ALTRI REDDITI	È stato innalzato a 5.500 euro anche il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro.											
	La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo											
<p style="text-align: center;">TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REDDITO COMPLESSIVO (1)</th> <th>IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>non superiore a euro 5.500</td> <td>1.265</td> </tr> <tr> <td>compreso tra euro 5.501 e 28.000</td> <td>$500 + \frac{765 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$</td> </tr> <tr> <td>compreso tra euro 28.001 e 50.000</td> <td>$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$</td> </tr> <tr> <td>oltre euro 50.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.</p>			REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)	non superiore a euro 5.500	1.265	compreso tra euro 5.501 e 28.000	$500 + \frac{765 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$	compreso tra euro 28.001 e 50.000	$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$	oltre euro 50.000	0
REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)											
non superiore a euro 5.500	1.265											
compreso tra euro 5.501 e 28.000	$500 + \frac{765 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$											
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$											
oltre euro 50.000	0											






TOMASSETTI & PARTNERS

	è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.	
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO	<p>Una novità riguarda il trattamento integrativo che è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 28.000 euro a condizione che l'ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all'imposta lorda.</p> <p>Nel merito, si ricorda che la Legge di bilancio 2022 ha anche modificato il c.d. Bonus 100 euro¹⁶¹, cioè la somma a titolo di trattamento integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>In particolare, viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus.</p> <p>La norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima¹⁶² deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.</p> <p>In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.</p>	
	NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
	Bonus 100 euro spetta: ♦ fino a 15.000 euro	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro di reddito

¹⁶¹ art. 1 del D.L. 3/2020.

¹⁶² per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<ul style="list-style-type: none">◆ nella fascia di reddito 15.000-28.000 euro solo in presenza di determinate condizioni						
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Dal 1° gennaio 2022 ¹⁶³ , per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche ¹⁶⁴ in edifici già esistenti spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.						
	In particolare:						
	<ul style="list-style-type: none">◆ la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a						
	<table border="1"><tr><td>50.000 euro</td><td>per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno</td></tr><tr><td>40.000 euro</td><td>moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari</td></tr><tr><td>30.000 euro</td><td>moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari</td></tr></table>	50.000 euro	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno	40.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari	30.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
50.000 euro	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno						
40.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari						
30.000 euro	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari						
e spetta anche:							
<ul style="list-style-type: none">✓ per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché✓ in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo							

¹⁶³ Così come previsto dal comma 42 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

¹⁶⁴ Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14.06.1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.






TOMASSETTI & PARTNERS

	smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.						
DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE AI GIOVANI	<p>Un'altra novità riguarda la detrazione per i canoni di locazioni ai giovani.</p> <p>In particolare, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione.</p> <p>La detrazione spetta per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza.</p> <p>Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello, il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione; tuttavia, se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.</p> <p>È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.</p> <p>L'importo della detrazione è compreso tra 991,60 euro e i 2.000 euro.</p> <table border="1"> <tr> <td>REQUISITI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avere tra i 20 e 31 anni non compiuti ◆ Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ◆ Immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori/affidatari </td> </tr> <tr> <td>DETRAZIONE</td> <td>20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022</td> </tr> <tr> <td>LIMITE</td> <td>detrazione non può eccedere i 2.000 euro</td> </tr> </table>	REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ avere tra i 20 e 31 anni non compiuti ◆ Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ◆ Immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori/affidatari 	DETRAZIONE	20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022	LIMITE	detrazione non può eccedere i 2.000 euro
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ avere tra i 20 e 31 anni non compiuti ◆ Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ◆ Immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori/affidatari 						
DETRAZIONE	20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022						
LIMITE	detrazione non può eccedere i 2.000 euro						
CREDITO D'IMPOSTA SOCIAL BONUS	<p>Una ulteriore novità per le persone fisiche è il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 65% dell'importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore.</p> <p>L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo.</p> <p>Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione¹⁶⁵.</p>						

¹⁶⁵ senza applicazione dei limiti previsti dall'art. 1, comma 53





TOMASSETTI & PARTNERS

CREDITO DI IMPOSTA ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

Dall'anno d'imposta 2022 è riconosciuto **un credito d'imposta per le** spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che **ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023** tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è fruibile in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta.

Con **Provvedimento n. 382131 dell'11 ottobre 2022**, le Entrate hanno fissato le regole per **il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata**.

L'agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata¹⁶⁶ ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.

L'attività può essere esercitata:

- ◆ singolarmente o anche in gruppo
- ◆ sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze,
- ◆ in strutture di natura non sanitaria
- ◆ per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

La **percentuale fruibile**, da ciascun beneficiario, del credito d'imposta per le spese per attività fisica adattata richiesto, è stata fissata nella misura del **97,5838%**¹⁶⁷.

¹⁶⁶ secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 36/2021

¹⁶⁷ con Provvedimento n. 94779 del 24.03.2023. Il provvedimento specifica che, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell'importo del credito richiesto.





TOMASSETTI & PARTNERS


CREDITO IMPOSTA SISTEMI DI ACCUMULO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	<p>Dall'anno di imposta 2022¹⁶⁸ è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.</p> <p>Il credito è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate¹⁶⁹.</p> <p>In generale, il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate◆ relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto¹⁷⁰. <p>Infine, è bene sottolineare che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.</p> <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.</p> <p>La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% del credito richiesto¹⁷¹.</p>
---	--

¹⁶⁸ Il credito è stato introdotto dall'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

¹⁶⁹ Con Provvedimento n. 382045 dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili.

¹⁷⁰ di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

¹⁷¹ con Provvedimento n. 120748 del 05.04.2023. In particolare, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell'importo del credito richiesto.





TOMASSETTI & PARTNERS


CREDITO DI IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI ITS ACADEMY	<p>Una delle novità riguarda il credito per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy, riconosciuto nella misura pari al 30% dell'importo delle erogazioni stesse.</p>
	<p> L'importo del credito d'imposta è elevato al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p> <p>I crediti d'imposta sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tramite banche o uffici postali ◆ mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
CREDITO DI IMPOSTA BONIFICA	<p>Una novità riguarda il fatto che se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex</p>

CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI ITS ACADEMY	
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni	credito d'imposta del 30%
erogazioni, donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni, effettuate in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale	credito d'imposta del 60%



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
 Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
 Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
 Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
 info@mt-partners.it
 P. IVA: 10319720586
 C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

AMBIENTALE	<p>Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.</p> <p>Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>Le disposizioni attuative sono state individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021.</p>
DESTINAZIONE OTTO PER MILLE	<p>Da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.</p>

Con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno comunicato che **dal pomeriggio di martedì 2 maggio** le **dichiarazioni precompilate** dall'Agenzia **potranno essere consultate**, mentre **da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare** il 730 e il modello Redditi.


Quest'anno saranno utilizzati nuovi dati relativi a: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa.

Dall'11 maggio in particolare sarà possibile effettuare:

- ♦ visualizzazione e stampa;
- ♦ accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- ♦ annullamento, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere
- ♦ versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato
- ♦ indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso;
- ♦ consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- ♦ consultazione dell'elenco dei soggetti delegati.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,




Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

BILANCI 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022


Il codice civile stabilisce che **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono** convocare l'assemblea per **approvare il bilancio d'esercizio**.

Solamente **in via straordinaria**, e **per determinati motivi**, è consentito approvare il bilancio entro il **più lungo termine di 180 giorni**.

Per l'approvazione del bilancio 2022, per effetto di quanto disposto dal c.d. Decreto Milleproroghe, è permessa la **modalità semplificata (da remoto)** per lo svolgimento dell'assemblea ed esprimere il voto. **Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato** entro 30 giorni **presso il Registro delle Imprese** della Camera di Commercio. Rivediamo insieme i punti più importanti dell'iter di approvazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022	
PREMESSA	<p>Le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;◆ 180 giorni in caso di particolari esigenze¹⁷². <p>Con riferimento al bilancio 2022, i termini sono il 02.05.2023 (il 30 aprile e il 1° maggio sono festivi). Per prudenza, si ritiene opportuno rispettare la scadenza del 30.04.2023.</p> <p>L'approvazione del bilancio avviene alla conclusione di una serie di fasi obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;◆ trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente);◆ deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

¹⁷² Anche quest'anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2022 – come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell'emergenza sanitaria) – il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.</p>
REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	<p>Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa¹⁷³ e rendiconto finanziario¹⁷⁴ per tutte le imprese di maggiori dimensioni al fine di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società (restano esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese);♦ la Relazione sulla gestione¹⁷⁵, ove richiesta. <p>Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è diverso a seconda che ci sia o meno l'organo di controllo. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ se c'è l'organo di controllo, tali documenti devono essere trasmessi al Collegio sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale;♦ se non c'è l'organo di controllo, tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.
TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	<p>Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, prima di procedere al relativo deposito.</p> <p>La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, pertanto, si deve contare a ritroso a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori.</p>

¹⁷³ ai sensi dell'art.2423 del c.c.

¹⁷⁴ per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015.

¹⁷⁵ ai sensi dell'art. 2428 del c.c.






TOMASSETTI & PARTNERS


	<p>Esempio</p> <p>Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 è stata convocata per il 27 aprile 2023, gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione entro il 28.03.2023</p> <p>Considerando che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione,◆ tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, <p>l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio;◆ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. <p>C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.</p> <p>Nelle Srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.</p>
<p>DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione¹⁷⁶.</p> <p>Per esempio, se la convocazione dell'assemblea è fissata al 27.04.2023, il</p>

¹⁷⁶ Art. 2429, comma 3, c.c.






TOMASSETTI & PARTNERS

	deposito deve avvenire a partire dal 12.04.2023 .
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	<p>Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza – alle rispettive scadenze – il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl).</p> <p>Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata; la lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea¹⁷⁷, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.</p> <p>L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (quindi senza formale delibera assembleare).</p> <p>Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per le società non quotate sul mercato mediante:<ul style="list-style-type: none">✓ lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure✓ mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;◆ per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione:<ul style="list-style-type: none">✓ in Gazzetta Ufficiale o✓ su un quotidiano indicato nello statuto sociale,almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. <p>Anche in questo caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia l'ordine del giorno).</p> <p> Nell'ipotesi di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.</p>

¹⁷⁷ art. 2479-bis, c.c.






TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Neanche per i bilanci chiusi al 31.12.2022 (come per quelli al 31.12.2021) opera la normativa emergenziale riferita allo “slittamento automatico” del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio¹⁷⁸.</p>
<p>ASSEMBLEA “DA REMOTO”</p>	<p>Per i bilanci 2022 è stata riproposta la proroga al 31.07.2023 per approfittare ancora delle modalità “emergenziali” introdotte dall'epidemia da Covid-19, per lo svolgimento delle assemblee societarie. Ciò è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ sia per le assemblee delle società di capitali e delle cooperative dando modo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;◆ sia per le assemblee delle società quotate dando modo ai soci di parteciparvi. <p>Da notare che la legge si riferisce alla data in cui viene svolta l'assemblea e non alla data in cui è convocata (cioè la data di spedizione dell'avviso di convocazione).</p> <p>Pertanto, le assemblee sociali delle S.p.A. e s.r.l., tenute entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto.</p> <p>I mezzi di telecomunicazione attraverso i quali è possibile svolgere l'assemblea, devono garantire:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'identificazione dei partecipanti;◆ la partecipazione;◆ l'esercizio del diritto di voto. <p>Non è necessario che il Presidente, il segretario/notaio si trovino nel medesimo luogo.</p> <p>È possibile avvalersi dell'audio-video conferenza in modo da consentire una partecipazione sia “attiva” che “passiva” ovvero di una piattaforma audio-video “passiva” ma integrata dalla possibilità di intervento (tramite e-</p>

¹⁷⁸ senza che vi siano “particolari esigenze” che lo giustificino.






TOMASSETTI & PARTNERS

	mail/telefono) e di voto in via telematica.		
LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.		
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO
	Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione	31.03.2023	15.04.2023
	Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea		-
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	15.04.2023	
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ¹⁷⁹	22.04.2023	
	Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)	30.04.2023 (quest'anno 2 maggio)	

¹⁷⁹ per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2022.





TOMASSETTI & PARTNERS

	Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)	29.06.2023
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	30.05.2023 (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)




Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

OGGETTO: LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre verificare se ricorrono i presupposti per la **nomina obbligatoria dell'organo di controllo**, sulla scorta delle ultime modifiche normative apportate con il Codice della crisi d'impresa prima e con il decreto "sblocca Cantieri" poi. È necessario appurare, inoltre, se la società rispetta i limiti dimensionali per la redazione del **bilancio in forma semplificata**.

Di seguito si analizza la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.					
PREMESSA	Il Codice civile ¹⁸⁰ in questi ultimi anni ha subito, a più riprese, significative modifiche riguardanti, da un lato, la riduzione delle soglie quantitative al superamento delle quali diventa obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore e, dall'altro, la decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore.				
I LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.	L'attuale formulazione della disposizione normativa che disciplina i controlli nelle S.r.l. ¹⁸¹ , prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia necessaria quando: <ul style="list-style-type: none">◆ è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;◆ controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Tale nomina è altresì obbligatoria ¹⁸² qualora la S.r.l. dovesse superare per due esercizi consecutivi almeno uno dei tre limiti dimensionali previsti: <table border="1"><thead><tr><th>LIMITI DIMENSIONALI</th></tr></thead><tbody><tr><td>ale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €</td></tr><tr><td>avi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €</td></tr><tr><td>pendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)</td></tr></tbody></table>	LIMITI DIMENSIONALI	ale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €	avi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €	pendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)
LIMITI DIMENSIONALI					
ale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €					
avi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €					
pendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)					

¹⁸⁰ art. 2477 c.c.

¹⁸¹ art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c.

¹⁸² art.2477, comma 3 lett. c)



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M




TOMASSETTI & PARTNERS

	 <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore¹⁸³ cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.</p> <p>Pertanto, al ricorrere dei presupposti sopra indicati l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti deve provvedere, entro trenta giorni, ad una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);◆ nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore persona fisica o di società di revisione per la revisione legale dei conti;◆ nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.
AMBITO TEMPORALE E DECORRENZA	<p>Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato oggetto di diversi differimenti. L'ultima proroga¹⁸⁴ prevede che il termine ultimo per la nomina dell'organo di controllo obbligatoria avvenga entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, quindi in sostanza nella primavera 2023 (nella generalità dei casi).</p> <p>Al fine di accertare se ricorre o meno l'obbligo di nominare l'organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, ovvero sui quali verificare l'eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dalla norma diventano il 2021 e il 2022.</p>  <p>Il riferimento letterale contenuto nella norma alla "data di approvazione del bilancio" consente di individuare il termine ultimo per l'adempimento nella data in cui si tiene l'assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.</p>
SOCIETÀ CON ESERCIZIO A CAVALLO DI DUE	Atteso che la norma richiede la nomina dell'organo di controllo con l'approvazione del bilancio 2022 , appare preferibile, nel caso di esercizio non

¹⁸³ di cui all'art.2477, comma 3 lett. c)

¹⁸⁴ contenuta nell'articolo 1-bis del D.L. n. 118/2021, che va letta in maniera coordinata con il posticipo di altri adempimenti necessari alla piena attuazione del Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza.






TOMASSETTI & PARTNERS

ANNUALITÀ	<p>coincidente con l'anno solare, provvedere alla nomina in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all'anno successivo.</p> <p>Diversamente, la nomina avverrebbe con l'approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire nel gennaio 2024. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società procederebbero alla nomina dell'organo di controllo, pare non giustificabile.</p> <p>In sede di redazione dei prossimi bilanci occorre prestare attenzione al fatto che, in molti casi, i bilanci 2020 e 2021 potrebbero avere un attivo patrimoniale maggiorato¹⁸⁵. Questa possibilità concessa dal legislatore, da un lato, ha avuto indubbiamente il pregio di far emergere plusvalori latenti afferenti agli asset societari rafforzando la patrimonializzazione delle imprese ma, dall'altro, il conseguente aumento dell'attivo patrimoniale derivante dalla rivalutazione ha esposto un numero maggiore di imprese al rischio di superare i parametri quantitativi¹⁸⁶ con il conseguente obbligo di nomina del revisore.</p>			
REQUISITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	<p>Anche se il bilancio viene redatto in forma semplificata, esso deve risultare chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.</p> <p>Qualora, per avere una rappresentazione veritiera, si renda necessario integrare i dati forniti, tali informazioni complementari devono essere rese.</p> <p>Possono avvalersi delle predette semplificazioni le società, che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;◆ nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: <table border="1" data-bbox="411 1480 1445 1637"><thead><tr><th>LIMITI DIMENSIONALI</th></tr></thead><tbody><tr><td>ale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €</td></tr><tr><td>avi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €</td></tr></tbody></table>	LIMITI DIMENSIONALI	ale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €	avi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €
LIMITI DIMENSIONALI				
ale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €				
avi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €				

¹⁸⁵ derivante dalla rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 convertito.

¹⁸⁶ contenuti nell'art. 2477 del c.c.





TOMASSETTI & PARTNERS

pendenti occupati in media durante l'esercizio > 50 unità

Il requisito fondamentale è che **due limiti su tre non vengano superati** per due anni di fila non essendo richiesta la coincidenza degli stessi nell'intervallo temporale monitorato.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Oggetto: LA RISERVA LEGALE e vincoli di destinazione

È ormai imminente la stagione dell'approvazione dei bilanci annuali e dell'assunzione delle delibere dei soci in merito alla **destinazione del risultato netto dell'esercizio**.

Può essere allora opportuno fare attenzione ad alcune circostanze specifiche in cui ci si potrebbe imbattere proprio in occasione della destinazione dell'utile netto dell'esercizio emergente dal bilancio annuale ed alle relazioni con gli **obblighi di formazione della riserva legale**.

Vediamo di seguito le cinque casistiche che più di frequente si presentano al momento di stabilire l'accantonamento dell'utile.

Un **primo caso** è quello in cui nella delibera sia stato **omesso l'accantonamento di "almeno la ventesima parte"** dell'utile d'esercizio alla formazione della **riserva legale**, pur sussistendone l'obbligo ex **articolo 2430, comma 1, cod. civ.**; è quindi lecito domandarsi se in questo caso la **parte di utile** (pari al 5%) non destinata alla formazione della riserva legale da parte dell'assemblea dei soci sia comunque soggetta, o meno, ai **vincoli di disponibilità della riserva legale**.

Si ritiene che, data la natura della riserva legale quale presidio obbligatorio a **protezione del capitale sociale**, l'errore occorso in sede di delibera, oppure anche la **volontà dei soci non conforme** al disposto di legge, **non possano derogare** al fatto che, a tutti gli effetti, quella parte dell'utile soggiace in ogni caso ai **limiti di indisponibilità** della riserva legale, e quindi sia utilizzabile per la **copertura delle perdite future**, e **non sia distribuibile** ex **articolo 2432 cod. civ.**


Sarà poi bene che gli amministratori, pur disattendendo al testo della delibera di assemblea, indichino nelle scritture contabili la formazione della riserva legale per la quota corretta.

Un **secondo caso** è quello esattamente opposto al precedente, in cui la delibera assembleare destina **alla riserva legale** una quota di **utile netto superiore alla sua ventesima parte** prescritta ex lege.

Ci si domanda allora se **questa eccedenza** sia comunque soggetta ai vincoli di legge, o se invece possa essere trattata come una **riserva straordinaria disponibile e distribuibile**.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Al riguardo, va ricordato che il comma 1 dell'**articolo 2430 cod. civ.** prevede che dall'utile netto d'esercizio debba essere dedotta, per la formazione della riserva legale, una **quota corrispondente "almeno" alla sua ventesima parte**; l'uso dell'avverbio "almeno" evidenzia che tale quota sia intesa come **minima per la formazione** della riserva legale, così che nulla impedisce ai soci di decidere di destinare alla riserva legale un **ammontare superiore** al suddetto valore minimo; in tal caso, questa parte **avrà natura di riserva legale** soggiacendo ai vincoli di indisponibilità e indistribuibilità previsti dall'ordinamento.

Il **terzo caso** va ad aggiungersi a quello poc'anzi trattato, si ha quando la delibera assembleare destina una quota di **utile d'esercizio alla riserva legale**, anche quando questa ha **raggiunto il quinto del capitale** sociale.

La domanda in questa circostanza è se **l'eccedenza di riserva legale** rispetto al quinto del capitale sociale assuma comunque natura di riserva legale, soggiacendo quindi ai vincoli di indistribuibilità e indisponibilità, oppure se essa possa essere tacitamente trattata come **semplice riserva di utili disponibile**, salvo che non vi siano altri e diversi vincoli.

È opinione prevalente della dottrina che il **vincolo di legge** vada circoscritto **al solo ammontare "legale" della riserva** – il quinto del capitale sociale – e che non si estenda alla parte eventualmente accantonata in eccedenza; di conseguenza, la parte eccedente, sebbene nominata come riserva legale nel verbale dell'assemblea dei soci, avrà natura di riserva facoltativa di utili.


Un **quarto caso** riguarda la **destinazione dell'utile d'esercizio** in presenza di **perdite riportate a nuovo**. L'interrogativo qui è **su quale base di calcolo determinare la quota destinata alla riserva legale**, se sull'utile prima della copertura delle perdite pregresse, o se sull'utile diminuito delle perdite riportate a nuovo.

La dottrina privilegia la **prima soluzione**, ovvero il calcolo della quota da accantonare a riserva legale **prima della destinazione dell'utile a copertura delle perdite** pregresse.

La ragione è quella di far prevalere l'interesse dei terzi alla costituzione della riserva legale, quale protezione del capitale sociale.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Un **quinto caso** si ha quando **una parte di utile d'esercizio** deve essere destinata a **remunerare gli amministratori**; ancora una volta, il dubbio è **su quale base calcolare la quota da destinare alla riserva legale**, e quindi se la quota di utile netto rappresentativa del compenso spettante all'amministratore vada determinata **prima o dopo** avere sottratto dallo stesso utile d'esercizio il 5% destinato alla riserva legale.

La risposta affonda le proprie radici nell'**articolo 2432 cod. civ.**, ai sensi del quale le **partecipazioni agli utili** eventualmente spettanti, fra gli altri, agli amministratori, sono **computate sull'utile netto** risultante dal bilancio "**fatta deduzione della quota di riserva legale**".

La questione allora si riduce nel decidere se questa quota vada assunta nei limiti della ventesima parte dell'utile netto, oppure anche nella misura, se del caso, **maggiore** che fosse decisa dall'assemblea dei soci; sarebbe senza dubbio opportuno **risolvere la questione in seno alla delibera** stessa che dispone l'assegnazione del compenso all'amministratore in forma di partecipazione all'utile d'esercizio.

Se ciò non fosse stato fatto, in dottrina ci si è orientati a favore della soluzione che **assume in detrazione la sola quota corrispondente al 5% dell'utile netto** d'esercizio, e sull'utile così decurtato sarebbe calcolato il quantum spettante all'amministratore.


Un **ultimo caso** si ha quando l'utile netto dell'esercizio viene distribuito insieme a una parte della **riserva sovrapprezzo**.

La distribuzione del sovrapprezzo è, come noto, **soggetta al vincolo dell'articolo 2431 cod. civ.**, così che la sua restituzione ai soci **non è consentita** sino a quando la **riserva legale** non ha raggiunto la misura pari al **quinto del capitale sociale**.

Perciò, per poter attingere dalla riserva sovrapprezzo per integrare l'utile destinato ai soci, occorre preliminarmente prelevare da altre riserve disponibili la quota di esse necessaria per **portare la riserva legale sino all'importo di legge**; la costituzione della riserva legale può avvenire con **somme provenienti anche dalla stessa riserva sovrapprezzo**, o comunque da qualsivoglia altra riserva, purché disponibile.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

AGGIORNAMENTO

OGGETTO: TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI


Sono state **modificate** le **regole di tenuta e di conservazione** dei **registri contabili** gestiti mediante **sistemi elettronici**¹⁸⁷. Viene, infatti, riconosciuta¹⁸⁸ la **regolarità** degli stessi anche se **non stampati o conservati elettronicamente**, a condizione che risultino **aggiornati** sui **sistemi elettronici e stampati** in sede di **accesso e verifica** da parte degli **organi di controllo**.

Di seguito si analizzano le **tipologie di registri contabili obbligatori** per legge, nonché le **modalità di tenuta e conservazione**, con particolare attenzione alla **tenuta con modalità elettronica** ed alle relative **modalità di assolvimento dell'imposta di bollo**.

TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI						
PREMESSA	<p>Per i soggetti che applicano la modalità ordinaria di tenuta della contabilità i registri contabili obbligatori previsti per legge sono:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;">libro giornale</td></tr><tr><td style="text-align: center;">libro inventari</td></tr><tr><td style="text-align: center;">scritture ausiliarie di magazzino (al superamento di determinate soglie dimensionali)</td></tr><tr><td style="text-align: center;">registro dei beni ammortizzabili</td></tr><tr><td style="text-align: center;">registri IVA</td></tr></tbody></table> <p>I registri contabili vanno conservati per i 5 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, che diventano 7 se la dichiarazione non è stata presentata.</p> <p>Dal punto di vista civilistico, invece, le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni.</p> <p>I suddetti registri devono essere tenuti in forma ordinata, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.</p>	libro giornale	libro inventari	scritture ausiliarie di magazzino (al superamento di determinate soglie dimensionali)	registro dei beni ammortizzabili	registri IVA
libro giornale						
libro inventari						
scritture ausiliarie di magazzino (al superamento di determinate soglie dimensionali)						
registro dei beni ammortizzabili						
registri IVA						


¹⁸⁷ A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 2-bis del D.L. 73/2022.

¹⁸⁸ In deroga a quanto disposto dall'art. 7 c.4-ter del D.L. 357/1994.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>Non possono esserci abrasioni e, nel caso in cui sia necessario effettuare delle cancellazioni, le stesse devono essere eseguite in maniera tale da essere comunque leggibili.</p> <table border="1" data-bbox="422 504 1452 1240"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 504 1452 548">SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="422 548 1452 645">le società soggette ad Ires (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 645 1452 734">le enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 734 1452 869">le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 869 1452 913">le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 913 1452 958">le Snc, le Sas e i soggetti ad esse equiparati¹⁸⁹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 958 1452 1003">le persone fisiche che esercitano imprese commerciali¹⁹⁰</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1003 1452 1048">le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti previsti dal Tuir¹⁹¹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1048 1452 1093">le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari¹⁹²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1093 1452 1137">le imprese esercenti attività di agriturismo¹⁹³</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1137 1452 1182">le persone fisiche che esercitano arti e professioni¹⁹⁴</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1182 1452 1240">le società o associazioni fra artisti e professionisti¹⁹⁵</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI	le società soggette ad Ires (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione)	le enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali	le associazioni non riconosciute , i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali	le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato	le Snc, le Sas e i soggetti ad esse equiparati ¹⁸⁹	le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ¹⁹⁰	le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti previsti dal Tuir ¹⁹¹	le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari ¹⁹²	le imprese esercenti attività di agriturismo ¹⁹³	le persone fisiche che esercitano arti e professioni ¹⁹⁴	le società o associazioni fra artisti e professionisti ¹⁹⁵
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI													
le società soggette ad Ires (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione)													
le enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali													
le associazioni non riconosciute , i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali													
le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato													
le Snc, le Sas e i soggetti ad esse equiparati ¹⁸⁹													
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ¹⁹⁰													
le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti previsti dal Tuir ¹⁹¹													
le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari ¹⁹²													
le imprese esercenti attività di agriturismo ¹⁹³													
le persone fisiche che esercitano arti e professioni ¹⁹⁴													
le società o associazioni fra artisti e professionisti ¹⁹⁵													
<p>MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI</p>	<p>I registri contabili obbligatori per legge possono essere tenuti e conservati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con modalità tradizionali cioè su supporto cartaceo eventualmente avvalendosi anche di sistemi meccanografici; ◆ con modalità informatiche¹⁹⁶. <p> Nel caso di modalità di tenuta in forma cartacea i libri contabili</p>												

¹⁸⁹ ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 917/86.

¹⁹⁰ ai sensi dell'articolo 55 del DPR n. 917/86

¹⁹¹ di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86.

¹⁹² di cui all'articolo 56-bis del DPR n. 917/86.

¹⁹³ di cui all'articolo 5 della Legge n. 413/91.

¹⁹⁴ ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/86.


¹⁹⁵ di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del DPR n. 917/86.

¹⁹⁶ Ai sensi dell'art. 2215-bis c.c.



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
 Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
 Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
 Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
 info@mt-partners.it
 P. IVA: 10319720586
 C.F.: TMSMRC62S22H501M




TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.</p> <p>È regolare anche la tenuta dei registri mediante sistemi meccanografici a condizione che la stampa venga effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi¹⁹⁷.</p> <p>Nel caso, ad esempio, di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è fissato al 30 novembre. Pertanto, relativamente al periodo d'imposta 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Il modello redditi viene presentato entro il 30.11.2023;♦ Il termine di conservazione di registri e documenti scade il 28.02.2024. <p>Nel caso, invece, di tenuta con modalità informatiche¹⁹⁸ le registrazioni contenute in libri, repertori, scritture e altra documentazione formata e tenuta con strumenti informatici, devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario, e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.</p> <p>Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della firma digitale e della marcatatura temporale dell'imprenditore (o di altro soggetto dallo stesso delegato).</p> <p>Relativamente alle tempistiche di stampa, la normativa rimanda a quanto già previsto per la stampa dei registri cartacei. Infatti, la conservazione in formato digitale dovrà sempre essere effettuata tenendo in considerazione il termine di 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
REGISTRI TENUTI CON MODALITÀ ELETTRONICA	La tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari ¹⁹⁹ , in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei

¹⁹⁷ Art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994.


¹⁹⁸ Ai sensi dell'art. 2215-bis c. 2 c.c.

¹⁹⁹ Ai sensi dell'art. 7, comma 4 quater del D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<p>termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica tali registri risultino:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ aggiornati sui supporti elettronici e♦ siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. <p>Il D.L. 73/2022²⁰⁰, con tale modifica normativa, è intervenuto con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l'obbligo di stampa cartacea soltanto "all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente".</p> <p> Le modifiche concretamente apportate²⁰¹ hanno sancito che la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre condizionando il fatto che gli organi procedenti possono richiedere la stampa in sede di controllo e verifica).</p> <p>Le modifiche sono operative a decorrere dal 20.08.2022.</p>
<p>MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>Con riferimento all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alle scritture contabili²⁰², è stabilito che scontino l'imposta di bollo, fin dall'origine i "<i>repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile</i>".</p> <p>In linea generale, quindi, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.</p> <p>Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui libri e registri si differenziano a seconda che i registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.</p> <p>REGISTRI TENUTI IN MODALITÀ CARTACEA</p> <p>L'imposta di bollo deve essere assolta, nel caso di stampa dei registri</p>

²⁰⁰ Art. 1, comma 3-bis del D.L. 73/2022.


²⁰¹ Dal D.L. 73/2022.

²⁰² disciplinato dall'articolo 16 lettera a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

contabili obbligatori per legge, nelle seguenti misure:

euro 16,00	ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00	ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti

Nel caso di **registri contabili** trascritti su **supporto cartaceo**, il pagamento dell'**imposta di bollo** deve essere effettuato²⁰³:

- ◆ mediante **pagamento ad intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito **contrassegno cartaceo** da apporre sulle pagine dei registri contabili;
- ◆ oppure mediante **pagamento di modello F23** utilizzando il **codice tributo "458T"**;
- ◆ **prima** che il **registro sia posto in uso**, ossia **prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina** (M. n. 92/E del 2001) o **su un nuovo blocco di pagine** (C.M. n. 9/E del 2002 e n. 64/E del 2002).

REGISTRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA

Nel caso invece di **registri** tenuti in **modalità informatica**, il tributo è **dovuto ogni 2.500 registrazioni**²⁰⁴ o **frazioni** di esse nelle misure indicate in precedenza²⁰⁵.

euro 16,00	ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse per le società di capitali
euro 32,00	ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse per tutte le altre

²⁰³ art. 3 del D.P.R. 642/1972 e art. 16 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972.

²⁰⁴ Come chiarito nella Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 dall'Agenzia dell'Entrate, per registrazione deve essere inteso ogni singolo accadimento contabile. Quindi:

- ◆ Per il libro giornale: ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate;
- ◆ Per il libro degli inventari: ogni singola registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa,
- ◆ Per i libri sociali: ogni singolo accadimento/seduta/socio trascritto.

²⁰⁵ Secondo l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.161 del 9 luglio 2007), **per registrazione** deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, - nonché la registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.





TOMASSETTI & PARTNERS

	<table border="1"><tr><td></td><td>categorie di soggetti</td></tr></table>		categorie di soggetti
	categorie di soggetti		
	<p>Il pagamento dell'imposta di bollo avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ con modalità telematica, in unica soluzione, mediante modello F24 utilizzando il codice tributo "2501";◆ entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio²⁰⁶.		


Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

SCADENZARIO

²⁰⁶ Ai sensi del comma 2 art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, è stato disposto che "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno, avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio".



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

LO SCADENZARIO DAL 21.04.2023 AL 05.05.2023

Mercoledì **26 aprile 2023**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi:**

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),


relativi alle operazioni effettuate nel **mese di marzo** per i soggetti Iva con **obbligo mensile**, e relativi alle operazioni effettuate **nel primo trimestre 2023** per i soggetti Iva con **obbligo trimestrale**.

Domenica **30 aprile 2023**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2023**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

non UE". È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Domenica **30 aprile 2023**

La **Legge di Bilancio 2023**, n. 197/2022, stabilisce che il contribuente debitore che intende aderire alla Definizione agevolata "Rottamazione-quater", deve presentare entro il 30 aprile 2023, apposita **dichiarazione di adesione**, con modalità esclusivamente telematiche, tramite il **sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**. Si ricorda che la Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica ai **carichi affidati all'agente della iscosione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Sono a disposizione **due modalità** alternative per presentare la **domanda di adesione**:

◆ **On-line in area riservata**

Compilando il **form** e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente [dall'area riservata](#) con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.


◆ **On-line in area pubblica**

Compilando il form, allegando la [documentazione di riconoscimento](#). E' necessario specificare l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023). [Vai al servizio](#)

È possibile aderire anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso, indicando anche il riferimento del singolo carico. Entro il 30 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la comunicazione con



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Martedì 2 maggio 2023

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Martedì 2 maggio 2023


Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2022 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica** per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Martedì 2 maggio 2023

Gli **Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare** che effettuano le **operazioni di credito a medio e lungo termine**, le operazioni di **finanziamento**



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al **versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti** di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

Ricordiamo che l'acconto dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente deve essere versato in due rate:

- ◆ la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile,
- ◆ e la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì 2 maggio 2023


Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Martedì **2 maggio 2023**

Le **ONLUS** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, che hanno presentato entro l'11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022), **possono richiedere la correzione di eventuali errori** rilevati nell'elenco provvisorio pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 20 aprile 2023.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **2 maggio** (in quanto il 30 aprile cade di domenica), dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.


L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il **10 maggio**.

Martedì **2 maggio 2023**

I legali rappresentanti delle **associazioni sportive dilettantistiche** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, **che hanno presentato entro l'11 aprile 2023**, domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022), possono, **entro il 2 maggio 2023** (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di domenica), **richiedere**, all'Ufficio del CONI territorialmente competente, **la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco provvisorio** pubblicato entro il entro



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

il 20 aprile 2023.

L'elenco definitivo aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, **è pubblicato dal CONI** sul sito www.coni.it, **entro il 10 maggio 2023**.

Martedì 2 maggio 2023

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (marzo 2023)**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- ◆ **6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993**
- ◆ **622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993** (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).


N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì 2 maggio 2023

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì **2 maggio 2023**

Ultimo giorno utile per l'**Invio telematico** diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2023** (periodo d'imposta 2022)

Martedì **2 maggio 2023**


I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente in modalità telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2023**, utilizzando il [mod. IVA TR](#).

Martedì **2 maggio 2023**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 **entro il 2 maggio 2023**, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel primo **trimestre 2023** (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023), [tramite il software](#) reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici -



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023.

Con [Nota del 27.03.2023 n. 166296](#) l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners




Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M